SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 204

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 31 agosto 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGE 18 agosto 1993, n. 336

Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'assistenza giudiziaria ed al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 17 ottobre 1989.

LEGGE 18 agosto 1993, n. 337.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Santiago del Cile l'8 novembre 1990.

LEGGE 18 agosto 1993, n. 338

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatta a Roma il 18 maggio 1990.

LEGGE 18 agosto 1993, n. 339.

Ratifica ed esecuzione della convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, con dichiarazione interpretativa, fatta a Roma il 4 ottobre 1988.

LEGGE 18 agosto 1993, n. 340.

Ratifica ed esecuzione della convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di scorie tossiche e della loro eliminazione, con annessi, relativo atto finale e risoluzioni, fatta a Basilea il 22 marzo 1989.

LEGGE 18 agosto 1993, n. 341

Ratifica ed esecuzione della convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle frodi doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, con processo verbale, fatta a Roma il 21 aprile 1989.

Da 93G0396 a 93G0404

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 84

Testo del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 155, coordinato con la legge di conversione 19 luglio 1993, n. 243, recante: «Misure urgenti per la finanza pubblica».

93A4844

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 30 agosto 1993, n. 332.

Disposizioni urgenti per fronteggiare il rischio di incendi nelle aree protette.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare il rischio degli incendi boschivi, con particolare riferimento alla tutela ambientale delle aree protette;

Visto l'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, del tesoro e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Allo scopo di far fronte alla straordinaria necessità determinata dal ripetersi, sul territorio nazionale, di incendi boschivi di vasta estensione e gravità è destinata la somma di lire 30 miliardi autorizzata dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

2. La somma di cui al comma 1 è utilizzata per specifiche misure di salvaguardia e di protezione ambientale delle aree protette, con particolare riguardo al potenziamento dei mezzi antincendio del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco secondo un piano predisposto dal Ministro dell'ambiente.

3. Per l'attuazione del piano e delle relative procedure di spesa, adottate anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, il Ministro dell'ambiente si avvale anche delle strutture e degli uffici delle altre amministrazioni interessate.

4. Con appositi provvedimenti saranno successivamente regolamentati l'affidamento e la gestione, da parte del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle opere e dei beni acquisiti in forza del presente decreto.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto residui.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SPINI, *Ministro dell'ambiente*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

DIANA, *Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

93G0419

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Cabras.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Cabras (Oristano), a causa delle dimissioni presentate da dodici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cabras (Oristano) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Gullotta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cabras (Oristano) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dodici consiglieri in tempi diversi.

Il prefetto di Oristano, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1334/93/1° del 7 giugno 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cabras (Oristano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Salvatore Gullotta.

Roma, 3 agosto 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A4846

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Casavatore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Casavatore (Napoli), a causa delle dimissioni presentate da sedici consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casavatore (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Atonna è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Casavatore (Napoli) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sedici consiglieri in data 14 giugno 1993.

Il prefetto di Napoli, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 010760/Gab. del 16 giugno 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casavatore (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Atonna.

Roma, 3 agosto 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A4848

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Altare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Altare (Savona), al quale la legge assegna quindici membri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa delle dimissioni presentate da sette consiglieri, che si aggiungono al decesso di un altro componente del consiglio;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Altare (Savona) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Antonino Simula è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Altare (Savona) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri in data 14 giugno 1993 e del precedente decesso di un altro componente del civico consesso in data 20 maggio 1993.

Il prefetto di Savona, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1386/13 3 Gab. del 22 giugno 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Altare (Savona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonino Simula.

Roma, 3 agosto 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A4847

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Senise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Senise (Potenza), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Senise (Potenza) è sciolto

Art. 2.

Il dott. Mauro Viggiano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Senise (Potenza) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri in data 12 giugno 1993.

Il prefetto di Potenza, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n 2805 13-4 Gab. del 14 giugno 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Senise (Potenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott Mauro Viggiano.

Roma, 3 agosto 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A4849

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Martano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Martano (Lecce), a causa delle dimissioni presentate da sedici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Martano (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Salvatore Nuzzachi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Martano (Lecce) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sedici consiglieri in data 16 giugno 1993.

Il prefetto di Lecce, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1351/13.1-Gab. del 18 giugno 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Martano (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Salvatore Nuzzachi.

Roma, 3 agosto 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A4850

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Santa Marina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Santa Marina (Salerno), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante:

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Santa Marina (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Francesca Giovanna Buccino è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Santa Marina (Salerno) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri in data 13 maggio 1993.

Il prefetto di Salerno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4.3165/Gab. del 14 maggio 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Santa Marina (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott ssa Francesca Giovanna Buccino

Roma, 3 agosto 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A4851

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Atessa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Atessa (Chieti), a causa delle dimissioni presentate da diciassette consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta.

Art. 1.

Il consiglio comunale di Atessa (Chieti) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Pizzi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Atessa (Chieti) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da diciassette consiglieri in tempi diversi

Il prefetto di Chieti, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n 2, dell'art 39 della legge 8 giugno 1990, n 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n 2594 13 Gab del 23 giugno 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S V Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Atessa (Chieti) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott Luigi Pizzi

Roma, 3 agosto 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A4852

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 agosto 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Prata d'Ansidonia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Prata d'Ansidonia (L'Aquila), a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza,

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante,

Decreta.

Art. 1.

Il consiglio comunale di Prata d'Ansidonia (L'Aquila) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Domenico Marianella è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 agosto 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Prata d'Ansidonia (L'Aquila) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto consiglieri in data 28 giugno 1993.

Il prefetto di L'Aquila, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2840/Gab. del 1° luglio 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Prata d'Ansidonia (L'Aquila) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Domenico Marianella.

Roma, 13 agosto 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A4853

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 agosto 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Turbigo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Turbigo (Milano), a causa delle dimissioni presentate da sedici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Turbigo (Milano) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Patrizia Impresa è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 agosto 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Turbigo (Milano) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sedici consiglieri in data 30 giugno 1993.

Il prefetto di Milano, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4/09322581/Gab. del 1° luglio 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Turbigo (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Patrizia Impresa.

Roma, 13 agosto 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A4854

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 agosto 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Salerno, a causa delle dimissioni presentate da ventisette consiglieri su cinquanta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Salerno è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Lattarulo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 agosto 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Salerno — al quale la legge assegna cinquanta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da ventisette consiglieri in tempi diversi

Il prefetto di Salerno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n 2, dell'art 39 della legge 8 giugno 1990, n 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13 4 4348/Gab del 2 luglio 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S V Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Salerno ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott Antonio Lattarulo

Roma, 13 agosto 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A4855

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 agosto 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Domodossola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Domodossola (Novara), a causa delle dimissioni presentate da venticinque consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Domodossola (Novara) è sciolto.

Art. 2

Il dott. Attilio Giucastro è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 agosto 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Domodossola (Novara) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da venticinque consiglieri in data 1° giugno 1993

Il prefetto di Novara, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n 2, dell'art 39 della legge 8 giugno 1990, n 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n 3185 13-4 Gab del 2 giugno 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento

Mi onoro, pertanto di sottoporre alla firma della S V Ill ma l unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Domodossola (Novara) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott Attilio Giucastro

Roma, 13 agosto 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A4856

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 agosto 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Tropea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Tropea (Catanzaro), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Tropea (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Alfonso Manfrida è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 agosto 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Tropea (Catanzaro) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 24 aprile 1993, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta

Il consiglio suddetto si e dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente, infatti, le sedute del 21, 22 e 23 giugno 1993 risultavano infruttuose

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n 142, e constatato che non puo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Catanzaro ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n 1082/Gab del 28 giugno 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S V Ill ma l'unito schema di decreto, con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Tropea (Catanzaro) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag Alfonso Manfrida

Roma, 13 agosto 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A4857

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 agosto 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Curno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Curno (Bergamo), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Curno (Bergamo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Sebastiano Di Marco Pizzongolo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 agosto 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Curno (Bergamo) si e venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 19 aprile 1993, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente, infatti, le sedute del 29 aprile, 6, 13 e 27 maggio e del 17 giugno 1993 risultavano infruttuose

Scaduto pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n 142, e constatato che non puo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Bergamo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1134 13 1 Gab del 25 giugno 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Curno (Bergamo) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Sebastiano Di Marco Pizzongolo.

Roma, 13 agosto 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A4858

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 agosto 1993.

Commissariamento dell'Agenzia spaziale italiana.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 maggio 1988, n. 186, di istituzione dell'Agenzia spaziale italiana (ASI);

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente la istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la nota 10 luglio 1993, prot. EV/710, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica alla Agenzia spaziale italiana;

Vista la nota 4 agosto 1993 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con cui si prospetta l'esistenza di rilevanti difficoltà di funzionamento dell'Agenzia;

Rilevato che è insorta grave conflittualità tra gli organi dell'Agenzia (consiglio di amministrazione e presidente del comitato scientifico) nonché tra l'Agenzia e l'Università degli studi di Roma La Sapienza (progetto S. Marco), con ricorso delle parti interessate alla magistratura ordinaria ed amministrativa;

Considerata la mancanza del regolamento di organizzazione e funzionamento, che l'ASI a distanza di cinque anni dalla sua costituzione, non ha ancora provveduto ad adottare; circostanza, questa, che contribuisce a compromettere la piena funzionalità amministrativa e gestionale dell'ente;

Visto che nella citata nota 4 agosto 1993 il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica individua tra le cause del cattivo funzionamento dell'Agenzia anche alcune carenze della legge istitutiva;

Ritenuto che appare necessario provvedere prioritariamente al riordino dell'ente e a proporre le opportune modifiche legislative, prima di procedere al rinnovo delle cariche del presidente e del consiglio di amministrazione, scadute il 4 agosto 1993, al fine di evitare che i nuovi organi incontrino le medesime difficoltà operative finora manifestatesi;

Considerato che è necessario assicurare nel contempo continuità alle attività programmatiche dell'Agenzia, in particolare sul piano internazionale;

Ravvisata la necessità che a tale adempimenti provveda un organo dotato di ampi poteri e di snellezza operativa;

Vista la proposta formulata dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con la citata nota 4 agosto 1993, di nominare un commissario ai sensi della legge 30 maggio 1988, n. 186, e dei principi generali in materia;

Decreta:

Art. 1

A decorrere dal 1° settembre 1993 e per la durata di quattro mesi il prof. Giampietro Puppi è nominato commissario dell'Agenzia spaziale italiana con i poteri previsti dagli articoli 9 e 10 della legge 30 maggio 1988, n. 186.

Il commissario sarà coadiuvato dal consigliere di Stato, prof. Franco Zeviani Pallotta e dal consigliere della Corte dei conti, prof. Giuseppe Guarino, che vengono nominati sub-commissari con le funzioni che verranno loro delegate dallo stesso commissario.

Art. 2.

Il commissario e i due sub-commissari curano, in particolare, il riordinamento dell'ente, la definizione delle vertenze in atto, la normalizzazione dell'attuale situazione gestionale, assicurando prioritariamente il mantenimento di una efficiente operatività all'Agenzia in relazione alle attività programmatiche e agli altri compiti istituzionali.

Art. 3.

Al commissario e ai due sub-commissari è attribuita una indennità di carica mensile — gravante sul bilancio dell'Agenzia — rispettivamente di lire 10 milioni e di lire 5 milioni lorde. È altresì corrisposto, ove dovuto, il trattamento di missione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 1993

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
COLOMBO

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

93A4894

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 3 agosto 1993.

Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio NEP presso la pretura di Borgo San Lorenzo.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della corte di appello di Firenze n. 3857-IV.1.3. del 23 giugno 1993, dalla quale risulta che l'ufficio NEP presso la pretura di Borgo San Lorenzo, sezione distaccata della pretura circondariale di Firenze, non è stato in grado di funzionare dal giorno 8 giugno 1993 al giorno 28 giugno 1993 per indisponibilità del personale;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio NEP presso la pretura di Borgo San Lorenzo dal giorno 8 giugno 1993 al 28 giugno 1993, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 1993

Il Ministro: CONSO

93A4783

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 20 luglio 1993.

Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 31 marzo 1984 recante norme di sicurezza per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 mc.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1980, n. 406;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 31 marzo 1984;

Rilevata la necessità di modificare ed integrare il citato decreto del Ministro dell'interno 31 marzo 1984;

Visto il parere espresso dal comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo 2 viene così modificato:

p.to 2.2 *b)*: dopo la dizione «... libero da costruzioni;», viene aggiunto «per i restanti tre quarti di detto perimetro non sono ammesse costruzioni destinate ad affollamento di persone o a civile abitazione con altezza antincendi superiore a 12 m;».

Art. 2.

Il titolo 4 viene così modificato:

p.to 4.3.1: dopo il punto *f)* viene aggiunto il punto «*g)*» seguente:

«*g)* Serbatoi fissi di g.p.l. a servizio di altre proprietà:

1) almeno 6 m reciproci qualora nel raggio di 15 m misurato dalla superficie dei serbatoi che si intendono installare, esistano singoli depositi, anche a servizio di altre proprietà, la cui capacità complessiva sommata a quella del deposito che si intende installare risulti non superiore a 5 m^3 (vedasi tavole *A-B-C-D* allegate);

2) almeno 15 m qualora la capacità complessiva di tutti i depositi esistenti e da installare, ottenuta con le verifiche di cui al precedente par. 1), risulti superiore a 5 m^3 (vedasi tavole *A-B-C-D* allegate);»;

p.to 4.4.1: dopo la dizione «Le distanze indicate in 4.3.1 *a)-b)-c)* ...» viene aggiunto: «*d)-e)*,...»;

p.to 4.5.3: la dizione «... pertinenti il ...» viene sostituita da «... interni ed esterni al ...».

Art. 3.

Sono fatte salve le situazioni autorizzate alla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 1993

Il Ministro dell'interno
MANCINO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

TAVOLA A

TAVOLA B

TAVOLA C

93A4859
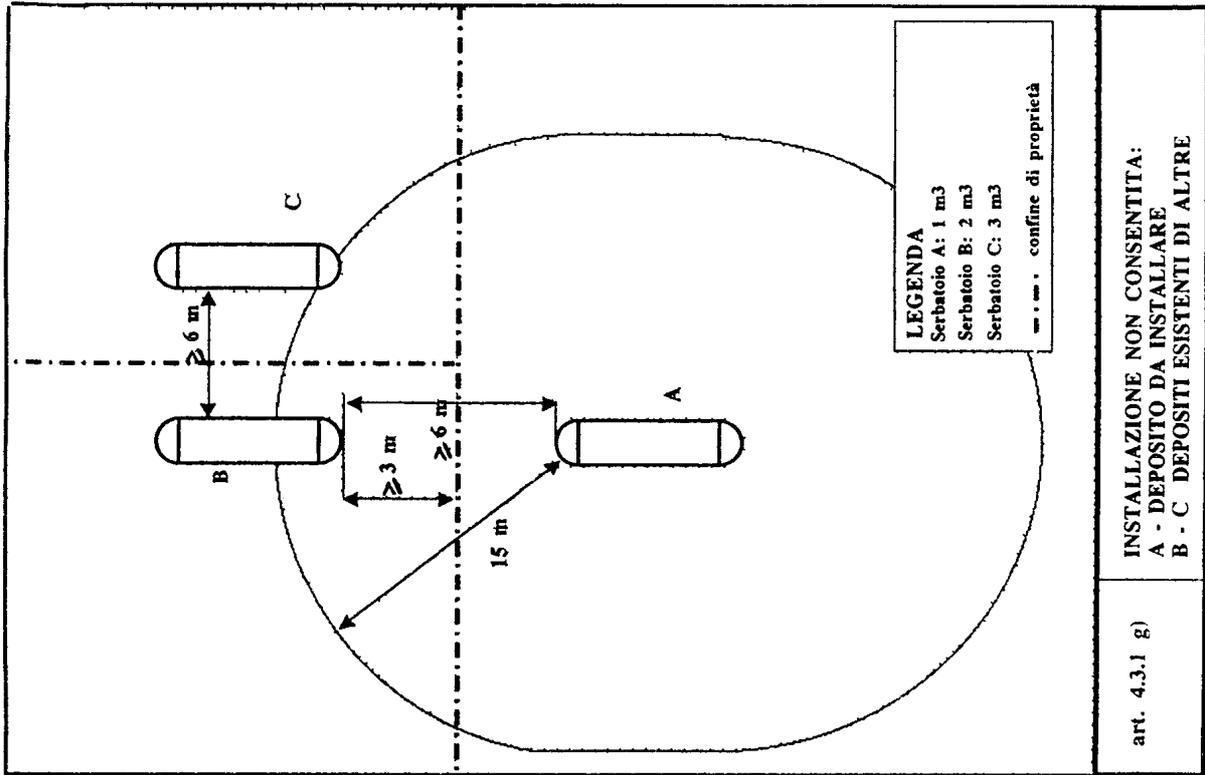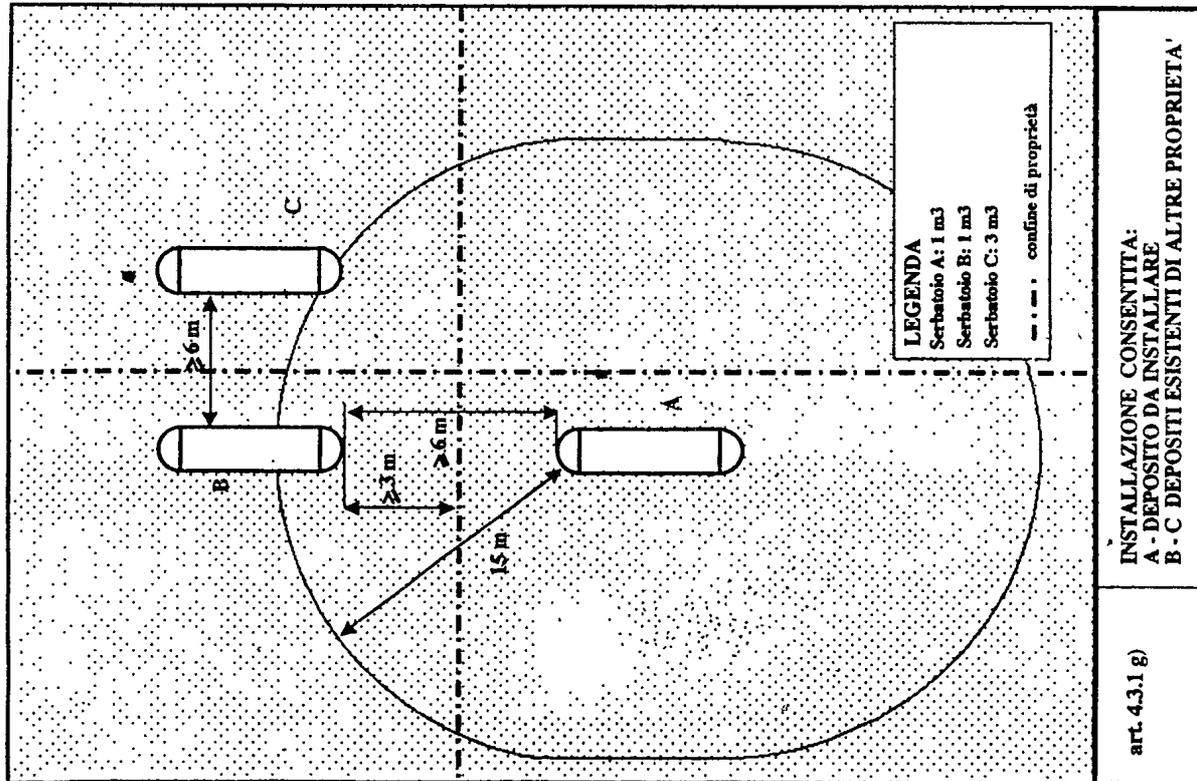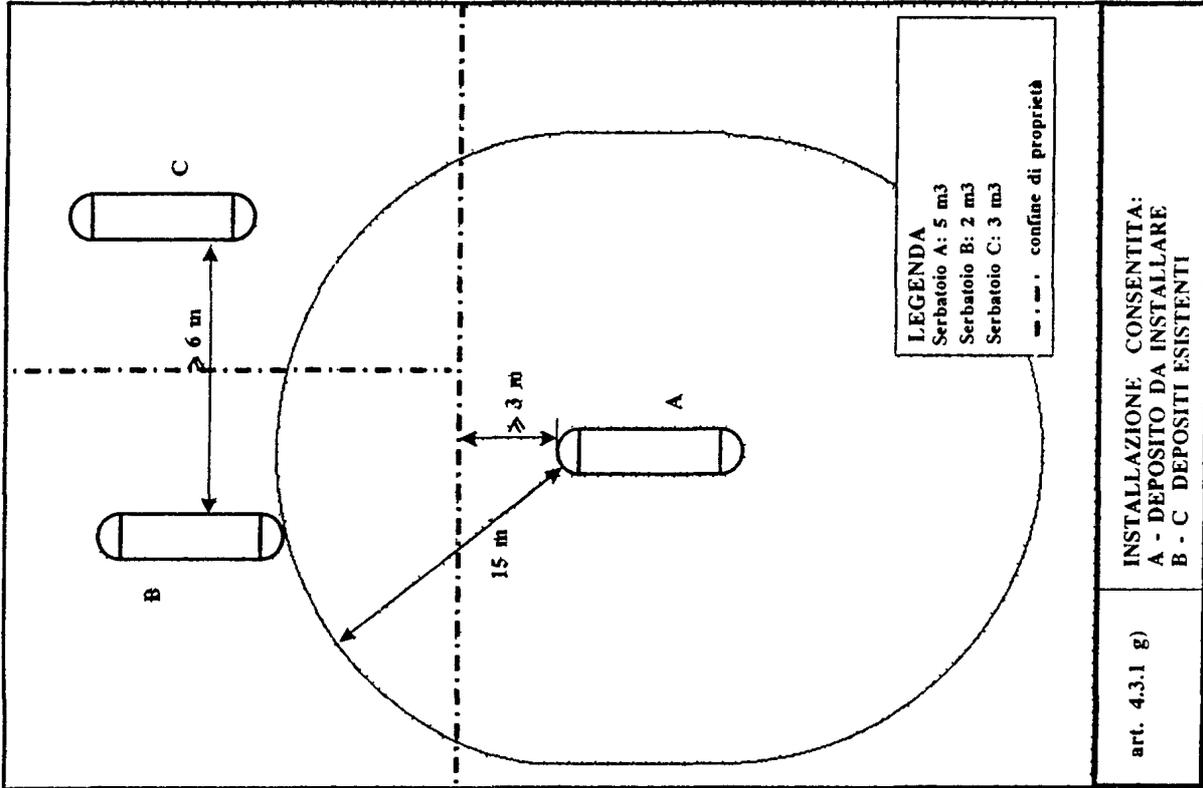
TAVOLA D
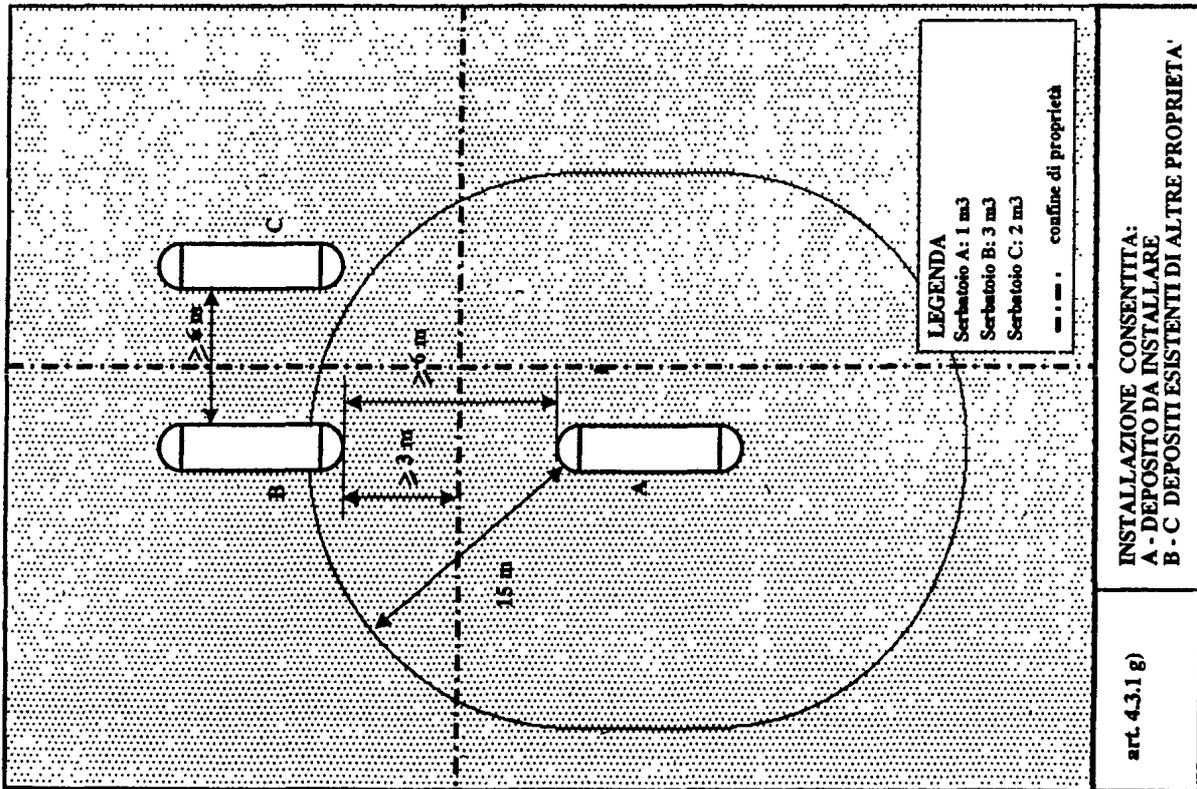
DECRETO 9 agosto 1993.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Bracciano.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Rolando Moretti è stato eletto consigliere del comune di Bracciano (Roma), in data 12 febbraio 1993, surrogando un altro consigliere dimissionario;

Visto che il predetto amministratore è stato condannato dalla corte di appello di Roma, in data 10 giugno 1993, alla pena di due anni e un mese di reclusione, nonché all'interdizione dai pubblici uffici per un uguale periodo, in quanto colpevole dei reati, continuati ed in concorso, di falsità ideologica e materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, nonché dei reati di soppressione di atti veri e falsità in scrittura privata con le aggravanti di cui all'art. 61, commi 2 e 9, del codice penale;

Considerato che la permanenza nel civico consesso del sig. Rolando Moretti è incompatibile con la funzione rappresentativa della comunità locale, in quanto rischia di compromettere la regolarità, la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa del comune di Bracciano, ingenerando allarme nella popolazione, con pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico;

Constatato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo consigliere è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Rolando Moretti dalla carica di consigliere;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Rolando Moretti è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Bracciano (Roma).

Roma, 9 agosto 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Rolando Moretti è stato eletto consigliere del comune di Bracciano (Roma) in data 12 febbraio 1993, surrogando un altro consigliere dimissionario.

Il predetto amministratore, in data 10 giugno 1993, è stato condannato dalla corte di appello di Roma alla pena di due anni e un mese di reclusione, nonché all'interdizione dai pubblici uffici per un uguale periodo, in quanto colpevole dei reati, continuati ed in concorso, di falsità ideologica e materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, nonché dei reati di soppressione di atti veri e falsità in scrittura privata, con le aggravanti di cui all'art. 61, commi 2 e 9, del codice penale.

Il comportamento del sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica di consigliere.

La permanenza, inoltre, del sig. Rolando Moretti all'interno del civico consesso rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Bracciano, con pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Roma, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Bracciano e, nelle more, con provvedimento n. 7438/3345/89/Gab del 19 giugno 1993, ritenuti sussistenti i motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione dalla carica suddetta.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Rolando Moretti dalla carica sopracitata, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Bracciano (Roma).

Roma, 4 agosto 1993

Il direttore generale dell'Amministrazione civile
SORGE

93A4821

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 3 agosto 1993.

Modificazione al decreto ministeriale 26 febbraio 1993, relativo alla determinazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori dei consorzi agrari.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, che attribuisce al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la vigilanza sui consorzi agrari;

Visti gli articoli 198 e 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1993, relativo alla determinazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori dei consorzi agrari;

Considerato che la somma prevista nell'art. 3, comma primo, del citato decreto, appare inadeguata rispetto ai compiti che sono chiamati a svolgere i predetti commissari;

Decreta:

L'art. 3, comma primo, del decreto ministeriale 26 febbraio 1993 viene così modificato: «Il compenso liquidato a termini dell'art. 1 non può essere inferiore, nel suo complesso, a L. 60.000.000 lordi annui».

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 1993

Il Ministro: DIANA

93A4830

DECRETO 4 agosto 1993.

Disposizioni modificative e integrative al decreto ministeriale 9 marzo 1992 con il quale sono stati fissati criteri e modalità per la concessione del concorso dello Stato sui mutui previsti dall'art. 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 140.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 140;

Visto il decreto ministeriale del 9 marzo 1992, n. 21539, con il quale sono stati fissati criteri e modalità per la concessione del concorso dello Stato sui mutui previsti dall'art. 2 della legge n. 140/92 sopra richiamata;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 5, del suddetto decreto ministeriale n. 21539/92, con il quale è stato disposto che il nulla osta di cui al comma 1 dello stesso articolo sarà automaticamente revocato se il versamento del capitale e le operazioni di stipula del mutuo non saranno concluse entro tre mesi dalla data di rilascio del nulla osta;

Ritenuto opportuno prevedere un diverso termine, in relazione al decreto d'impegno disposto con il decreto-legge n. 155 del 22 maggio 1993 per consentire agli organismi cooperativi di avere margini di tempo più ampi per porre in essere gli adempimenti di cui sopra;

Considerato che detto termine può essere fissato in mesi 6 dalla data di rilascio del nulla osta;

Decreta:

Articolo unico

A modifica di quanto previsto con il decreto ministeriale 9 marzo 1992, n. 21539, il termine per il versamento del capitale e per le operazioni di stipula del mutuo da contrarre ai sensi della legge n. 140 del 7 febbraio 1992, art. 2, è stabilito in mesi sei dalla data di rilascio del nulla osta.

Roma, 4 agosto 1993

Il Ministro: DIANA

93A4785

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 22 giugno 1993.

Regolamentazione dei rapporti contabili riguardanti il traffico telefonico in partenza dallo Stato della Città del Vaticano.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione per la esecuzione dei servizi telegrafici e telefonici, stipulata il 18 novembre 1929 tra lo Stato della Città del Vaticano e il Governo italiano ed approvata con regio decreto 9 giugno 1930, n. 1182;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1970 concernente la regolamentazione contabile del traffico telefonico in partenza dello Stato della Città del Vaticano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 21 dicembre 1971;

Vista la convenzione in data 21 dicembre 1989 tra lo Stato della Città del Vaticano e la società concessionaria SIP;

Visto l'art. 12 di detta convenzione che stabilisce di applicare la tassa vaticana alle sole comunicazioni telefoniche (sia teleselettive che tramite operatrice) italiane ed estere in partenza dallo Stato della Città del Vaticano verso le località italiane (esclusa la rete di Roma) ed estere, sempre che queste ultime siano raggiunte attraverso gli instradamenti della rete pubblica italiana;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1990, con il quale si autorizza la concessionaria SIP a dare esecuzione alla convenzione stipulata con il Governatorato dello Stato della Citta del Vaticano;

Considerato che nel citato art. 12 della convenzione stipulata il 21 dicembre 1989 tra lo Stato della Città del Vaticano e la concessionaria SIP la tassa vaticana è stata determinata nella misura del 30% dell'importo relativo alle comunicazioni telefoniche sulla base delle tariffe in vigore nello Stato italiano detratte le imposte;

Considerato altresì che l'attribuzione del 30% viene effettuata secondo le quote di ripartizione dei proventi del traffico indicate nelle rispettive convenzioni Ministero PT/SIP e Ministero PT/Italcable;

Considerato che è stato possibile realizzare la discriminazione del traffico urbano, interurbano, internazionale ed intercontinentale, nonché l'interconnessione con le altre reti di telecomunicazioni esistenti soltanto dopo l'installazione di una centrale telefonica numerica presso lo Stato della Città del Vaticano;

Considerato, altresì, che detta centrale è entrata in funzione in data 14 aprile 1992 e che da tale data deve essere applicata la nuova disciplina di ripartizione della tassa vaticana tra i gestori interessati;

Ravvisata l'esigenza di disciplinare i rapporti contabili del traffico telefonico in partenza dallo Stato della Città del Vaticano ai fini dell'applicazione della tassa vaticana;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le comunicazioni telefoniche, comprese quelle tramite operatrice, in partenza dallo Stato della Città del Vaticano verso le località italiane (esclusa la rete di Roma) ed estere, è corrisposta all'amministrazione vaticana una compartecipazione nella misura del 30% del valore delle tariffe in vigore nello Stato italiano, detratte le imposte.

2. Per ciò che concerne i rapporti contabili tra i gestori italiani, i minori proventi derivanti dall'applicazione della tassa vaticana, così come disciplinata dal comma 1, sono suddivisi secondo le quote di ripartizione dei proventi del traffico indicate nelle vigenti convenzioni.

3. La disciplina di cui al presente decreto entra in vigore dal 14 aprile 1992 ed a decorrere dalla stessa data è abrogato il decreto ministeriale 15 luglio 1970, citato in premessa.

4. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 1993

Il Ministro: PAGANI

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1993
Registro n. 11 Poste, foglio n. 27

93A4860

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 18 agosto 1993.

Rideterminazione delle dotazioni organiche dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, per l'anno 1993.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 108-112 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 140-203 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58, concernente la soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali;

Visto l'art. 4, comma 1, del 18 febbraio 1993, n. 36, reiterato da ultimo con decreto-legge 21 giugno 1993, n. 197, concernente la proroga del beneficio del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali nel limite di 1000 unità nel corso dell'anno 1993;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1993 emanato in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge suindicato;

Visto l'art. 6, comma 15-*ter*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, che prevede la concessione di ulteriori 387 unità in aggiunta alle 1000 fissate con il citato decreto-legge 21 giugno 1993, n. 197;

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 15-*ter*, della legge 19 luglio 1993, n. 236, sopraindicata ai fini dell'assegnazione del predetto beneficio il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, determina le dotazioni organiche e le relative eccedenze di ciascuna compagnia e gruppo portuale sulla base delle giornate rispettivamente lavorate nel corso dell'anno 1992 e nel primo trimestre dell'anno 1993, individuando, nell'ambito delle eccedenze, il numero di unità da attribuire a ciascuna realtà;

Viste le risultanze emerse dall'esame dei dati forniti dalle autorità marittime periferiche e dalle compagnie e gruppi portuali in ordine all'attività espletata in ciascun porto nel periodo indicato nell'art. 6 della legge n. 236/1993, e tenuto conto, altresì, dell'andamento del traffico nel corso del 1° semestre 1993;

Valutate le esigenze dei singoli scali sulla base di un esame comparato dei dati complessivi connesso alle effettive necessità, nell'ambito delle disponibilità fissate dalla legge n. 236/1993 surrichiamata;

Sentiti i rappresentanti nazionali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dipendenti delle compagnie portuali;

Decreta:

Le dotazioni organiche dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, con le relative eccedenze, sono determinate per l'anno 1993, sulla base dei criteri richiamati nelle premesse, nelle allegate tabelle che fanno parte integrante del decreto.

Sulla base delle giornate lavorate nel corso dell'anno 1992 e del primo trimestre dell'anno 1993, tenuto conto anche delle maggiori esigenze emerse nel corso del primo semestre 1993, vengono assegnate le ulteriori 387 unità, come dall'allegata tabella *C* che fa parte integrante del decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 agosto 1993

Il Ministro: COSTA

TABELLA *A*

COMPAGNIE PORTUALI	Lavoratori portuali iscritti nei registri	Dotazioni organiche lavv. portuali anno 1993	Eccedenze
Ancona	93	75	18
Anzio	10	4	6
Arbatax	30	7	23
Augusta-Siracusa	67	24	43
Baia	22	6	16
Bari	32	19	13
Brindisi	74	43	31
Cagliari	57	53	4
Castellammare di Stabia	27	20	7
Catania	86	49	37
Chioggia	167	103	64
Civitavecchia	257	125	132
Crotone	35	23	12
Gaeta	40	23	17
Gallipoli	12	0	12
Gela	37	10	27
Genova Ramo Industriale	—	—	—
Genova Carenanti	12	6	6
Genova M. V. - Carboni	1 164	704	460
Imperia	31	11	20
La Spezia	110	79	31
Livorno	828	395	433
Manfredonia	106	68	38
Marina di Carrara	185	133	52
Marsala-Mazara del Vallo	16	5	11
Messina	7	4	3
Milazzo-Lipari	25	19	6
Molfetta-Barletta-Trani	40	32	8
Monfalcone	166	108	58
Monopoli	7	0	7
Napoli	250	153	97
Olbia	107	81	26
Palermo-Termini Imerese	212	117	95
Pescara	11	11	0
Piombino Portoferraio	84	66	18
Porto Empedocle-Licata	52	10	42
Porto Nogaro	39	23	16
Portoscuso	19	19	0
Porto Torres	20	15	5
Pozzuoli	16	8	8
Ravenna	613	420	193
Reggio Calabria	16	10	6
Riposto	9	0	9
Salerno	327	139	188
Sant'Antioco	30	20	10
Savona	221	197	24
Taranto	144	79	65
Torre Annunziata	1	0	1
Trapani	14	14	0
Trieste	530	272	258
Venezia	341	241	100
Viareggio	21	10	11
Vibo Valentia M.	6	0	6
Lampedusa	7	0	7
TOTALI	6 833	4.053	2.780

TABELLA *B*

COMPAGNIE PORTUALI	Dotazioni organiche dipendenti			Nuova dotazione organica anno 1993			Eccedenze
	Imp	Op	Tot	Imp	Op	Tot	
Ancona	3	2	5	2	0	2	3
Anzio	0	0	0	0	0	0	0
Arbatax	1	0	1	1	0	1	0
Augusta-Siracusa	1	0	1	1	0	1	0
Baia	1	0	1	0	0	0	1
Bari	1	0	1	1	0	1	0
Brindisi	1	0	1	0	0	0	1
Cagliari	4	1	5	2	0	2	3
Castellammare di Stabia	3	0	3	1	0	1	2
Catania	2	1	3	2	0	2	1
Chioggia	8	3	11	4	0	4	7
Civitavecchia	9	2	11	6	0	6	5
Crotone	1	0	1	1	0	1	0
Gaeta	2	0	2	1	0	1	1
Gallipoli	0	0	0	0	0	0	0
Gela	1	0	1	0	0	0	1
Genova Ramo Industriale	—	—	—	—	—	—	—
Genova Carenanti	—	—	—	—	—	—	—
Genova M V - Carboni	45	0	45	29	0	29	16
Imperia	1	0	1	0	0	0	1
La Spezia	3	0	3	2	0	2	1
Livorno	39	4	43	20	0	20	23
Manfredonia	4	2	6	2	0	2	4
Marina di Carrara	9	7	16	5	0	5	11
Marsala-Mazara del Vallo	0	0	0	0	0	0	0
Messina	1	0	1	0	0	0	1
Milazzo-Lipari	2	0	2	1	0	1	1
Molfetta-Barletta-Trani	3	0	3	1	0	1	2
Monfalcone	4	2	6	4	0	4	2
Monopoli	0	0	0	0	0	0	0
Napoli	13	0	13	6	0	6	7
Olbia	6	0	6	3	0	3	3
Palermo-Termini Imerese	5	3	8	4	0	4	4
Pescara	2	0	2	1	0	1	1
Piombino-Portoferraio	1	0	1	1	0	1	0
Porto Empedocle-Licata	4	0	4	2	0	2	2
Porto Nogaro	2	1	3	1	0	1	2
Portoscuso	3	0	3	1	0	1	2
Porto Torres	2	0	2	1	0	1	1
Pozzuoli	0	0	0	0	0	0	0
Ravenna	18	31	49	15	0	15	34
Reggio Calabria	1	0	1	1	0	1	0
Riposto	0	0	0	0	0	0	0
Salerno	3	3	6	3	0	3	3
Sant'Antioco	2	0	2	1	0	1	1
Savona	11	5	16	6	0	6	10
Taranto	5	1	6	4	0	4	2
Torre Annunziata	2	0	2	0	0	0	2
Trapani	1	0	1	0	0	0	1
Trieste	20	2	22	13	0	13	9
Venezia	27	39	66	9	0	9	57
Viareggio	1	0	1	1	0	1	0
Vibo Valentia M	0	0	0	0	0	0	0
Lampedusa	1	0	1	0	0	0	1
TOTALI	279	109	388	159	0	159	229

TABELLA C

COMPAGNIE PORTUALI	Dotazioni organiche lavoratori portuali	Eccedenze	Dotazioni organiche dipendenti	Eccedenze	Totale eccedenze	Cassa integrazione (1)	Cassa integrazione aggiuntiva (2)
Ancona	75	18	2	3	21	3	-
Anzio	4	6	0	0	6	6	—
Arbatax	7	23	1	0	23	18	2
Augusta-Siracusa	24	43	1	0	43	22	6
Baia	6	16	0	1	17	12	2
Bari	19	13	1	0	13	0	3
Brindisi	43	31	0	1	32	8	8
Cagliari	53	4	2	3	7	0	—
Castellammare di Stabia	20	7	1	2	9	0	5
Catania	49	37	2	1	38	8	8
Chioggia	103	64	4	7	71	25	20
Civitavecchia	125	132	6	5	137	72	15
Crotone	23	12	1	0	12	5	4
Gaeta	23	17	1	1	18	2	2
Gallipoli	0	12	0	0	12	10	—
Gela	10	27	0	1	28	24	4
Genova Ramo Industriale	—	—	—	—	—	21	—
Genova Carenanti	6	6	—	-	6	6	—
Genova M.V. - Carboni	704	460	29	16	476	204	102
Imperia	11	20	0	1	21	10	8
La Spezia	79	31	2	1	32	3	2
Livorno	395	433	20	23	456	140	47
Manfredonia	68	38	2	4	42	10	10
Marina di Carrara	133	52	5	11	63	4	—
Marsala-Mazara del Vallo	5	11	0	0	11	3	2
Messina	4	3	0	1	4	3	1
Milazzo-Lipari	19	6	1	1	7	5	—
Molfetta-Barletta-Trani	32	8	1	2	10	0	8
Monfalcone	108	58	4	2	60	4	—
Monopoli	0	7	0	0	7	2	2
Napoli	153	97	6	7	104	72	12
Olbia	81	26	3	3	29	4	—
Palermo-Termini Imerese	117	95	4	4	99	62	—
Pescara	11	0	1	1	1	0	—
Piombino-Portoferraio	66	18	1	0	18	12	—
Porto Empedocle-Licata	10	42	2	2	44	32	10
Porto Nogaro	23	16	1	2	18	4	—
Portoscuso	19	0	1	2	2	0	1
Porto Torres	15	5	1	1	6	0	-
Pozzuoli	8	8	0	0	8	5	3
Ravenna	420	193	15	34	227	86	38
Reggio Calabria	10	6	1	0	6	1	—
Riposto	0	9	0	0	9	4	2
Salerno	139	188	3	3	191	90	21
Sant'Antioco	20	10	1	1	11	5	3
Savona	197	24	6	10	34	2	2
Taranto	79	65	4	2	67	44	2
Torre Annunziata	0	1	0	2	3	1	2
Trapani	14	0	0	1	1	0	—
Trieste	272	258	13	9	267	80	30
Venezia	241	100	9	57	157	38	6
Viareggio	10	11	1	0	11	2	1
Vibo Valentia M	0	6	0	0	6	3	1
Lampedusa	0	7	0	1	8	5	—
TOTALI	4.053	2 780	159	229	3.009	1.182	395

(1) Cassa integrazione di cui al decreto ministeriale del 27 marzo 1993

(2) Cassa integrazione ai sensi della legge 19 luglio 1993, n 236 e con l'aggiunta di 8 unità a seguito della modifica apportata al decreto ministeriale 27 marzo 1993 per quanto concerne la Compagnia Carenanti di Genova le cui unità di CIG passano da 14 a 6

93A4784

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 agosto 1993.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° settembre 1985 (decennali), 1° settembre 1986 (decennali) e 1° settembre 1987 (decennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di settembre 1993 e scadenza nel mese di settembre 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 317112/66-AU-90 del 20 agosto 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 29 agosto 1985, recante un emissione di CCT decennali con godimento 1° settembre 1985, sottoscritti per l'importo di lire 6.000 miliardi;

n. 624745/66-AU-118 del 25 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 17 settembre 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° settembre 1986, sottoscritti per l'importo di lire 8.000 miliardi;

n. 428379/66-AU-142 del 28 agosto 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° settembre 1987, sottoscritti per l'importo di lire 2.500 miliardi;

Visti, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevedono che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di settembre 1993 e scadenza nel mese di settembre 1994;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso di interesse delle cedole, con godimento nel mese di settembre 1993, relative ai suddetti certificati di credito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 317112 del 20 agosto 1985, n. 624745 del 25 agosto 1986 e n. 428379 del 28 agosto 1987, meglio specificati nelle premesse, il tasso di interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di settembre 1994, determinato nella misura:

del 9,80% per i CCT decennali 1° settembre 1985 - codice ABI 12836, emessi per lire 6.000 miliardi, cedola n. 9;

del 9,80% per i CCT decennali 1° settembre 1986 - codice ABI 12867, emessi per lire 8.000 miliardi, cedola n. 8;

dell'11,20% per i CCT decennali 1° settembre 1987 - codice ABI 12898, emessi per lire 2.500 miliardi, cedola n. 7.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 1.652.000.000.000, così ripartite:

L. 588.000.000.000 per i CCT decennali 1° settembre 1985,

L. 784.000.000.000 per i CCT decennali 1° settembre 1986;

L. 280.000.000.000 per i CCT decennali 1° settembre 1987,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 1993

p. *Il direttore generale*: PAOLILLO

93A4872

DECRETO 27 agosto 1993

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° marzo 1989 (quinquennali), 15 marzo 1989 (quinquennali), 1° settembre 1989 (quinquennali), 1° marzo 1990 (quinquennali), 1° settembre 1990 (quinquennali), 1° marzo 1991 (settennali), 1° settembre 1991 (settennali), 1° marzo 1992 (settennali) e 1° marzo 1993 (settennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di settembre 1993 e scadenza nel mese di marzo 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 570252/66-AU-180 del 22 febbraio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1989, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° marzo 1989, sottoscritti per l'importo di lire 1.500 miliardi;

n. 570324 66-AU-181 del 10 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1989, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 15 marzo 1989, sottoscritti per l'importo di lire 1 500 miliardi;

n. 570971/66-AU-194 del 23 agosto 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 1989, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° settembre 1989, sottoscritti per l'importo di lire 5 000 miliardi;

n. 192224/66-AU-210 del 21 febbraio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 1990, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° marzo 1990, sottoscritti per l'importo di lire 14.500 miliardi;

n. 193044/66-AU-220 del 23 agosto 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 17 settembre 1990, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° settembre 1990, sottoscritti per l'importo di lire 9.037.860.000.000;

n. 348268/66-AU-233 del 20 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° marzo 1991, sottoscritti per l'importo di lire 9.000 miliardi;

n. 349137/66-AU-245 del 21 agosto 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 26 agosto 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° settembre 1991, sottoscritti per l'importo di lire 9.500 miliardi;

n. 825201/66-AU-257 del 20 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° marzo 1992, sottoscritti per l'importo di lire 10.500 miliardi;

n. 100238/66-AU-275 del 22 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° marzo 1993, sottoscritti per l'importo di lire 9.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di settembre 1993 e scadenza nel mese di marzo 1994;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso di interesse delle cedole, con godimento nel mese di settembre 1993, relative ai suddetti certificati di credito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 570252 del 22 febbraio 1989, n. 570324 del 10 marzo 1989, n. 570971 del 23 agosto 1989, n. 192224 del 21 febbraio 1990, n. 193044 del 23 agosto 1990, n. 348268 del 20 febbraio 1991, n. 349137 del 21 agosto 1991, n. 825201 del 20 febbraio 1992 e n. 100238 del 22 febbraio 1993, meglio specificati nelle premesse, il tasso di interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di marzo 1994, è determinato nella misura:

del 5,60% per i CCT quinquennali 1° marzo 1989 - codice ABI 13034, emessi per lire 1.500 miliardi, cedola n. 10;

del 5,60% per i CCT quinquennali 15 marzo 1989 - codice ABI 13035, emessi per lire 1.500 miliardi, cedola n. 10;

del 5,60% per i CCT quinquennali 1° settembre 1989 - codice ABI 13052, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 9;

del 5,60% per i CCT quinquennali 1° marzo 1990 - codice ABI 13074, emessi per lire 14.500 miliardi, cedola n. 8;

del 5,60% per i CCT quinquennali 1° settembre 1990 - codice ABI 13085, emessi per lire 9.037.860.000.000, cedola n. 7;

del 5,60% per i CCT settennali 1° marzo 1991 - codice ABI 13096, emessi per lire 9.000 miliardi, cedola n. 6;

del 5,60% per i CCT settennali 1° settembre 1991 - codice ABI 13205, emessi per lire 9.500 miliardi, cedola n. 5;

del 5,60% per i CCT settennali 1° marzo 1992 - codice titolo 36601, emessi per lire 10.500 miliardi, cedola n. 4;

del 5,60% per i CCT settennali 1° marzo 1993 - codice titolo 36629, emessi per lire 9.000 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 3.894.120.160.000, così ripartite:

L. 84.000.000.000 per i CCT quinquennali 1° marzo 1989;

L. 84.000.000.000 per i CCT quinquennali 15 marzo 1989;

L. 280.000.000.000 per i CCT quinquennali 1° settembre 1989;

L. 812.000.000.000 per i CCT quinquennali 1° marzo 1990;

L. 506.120.160.000 per i CCT quinquennali 1° settembre 1990;

L. 504.000.000.000 per i CCT settennali 1° marzo 1991;

L. 532.000.000.000 per i CCT settennali 1° settembre 1991;

L. 588.000.000.000 per i CCT settennali 1° marzo 1992;

L. 504.000.000.000 per i CCT settennali 1° marzo 1993,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 1993

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

93A4873

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 agosto 1993.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di luglio 1993 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, ultimo comma, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di luglio 1993;

Considerata, altresì, la necessità di provvedere all'accertamento del cambio delle valute non di conto valutario;

Acquisito il parere dell'Ufficio italiano dei cambi ed in conformità a tale parere;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio mensile delle valute estere previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e dall'art. 4 del decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro 27 aprile 1990, disposizioni in materia valutaria, attualmente rilevato nei termini di cui all'art. 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988 e dal decreto del Ministro del tesoro del 22 settembre 1992, per il mese di luglio 1993 è accertato come segue:

Dollaro USA	Lit.	1.582,907
Marco tedesco	»	923,621
Franco francese	»	271,169
Fiorino olandese	»	821,305
Franco belga	»	44,718
Lira sterlina	»	2.369,858
Lira irlandese	»	2.233,993
Corona danese	Lit.	238,450
Dracma greca	»	6,749
E.C.U.	»	1 798,413
Dollaro canadese	»	1.234,524
Yen giapponese	»	14,715
Franco svizzero	»	1.045,215
Scellino austriaco	»	131,231
Corona norvegese	»	216,768
Corona svedese	»	198,845
Marco finlandese	»	274,108
Escudo portoghese	»	9,468
Peseta spagnola	»	11,778
Dollaro australiano	»	1 072,675

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere non quotate in Italia, calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia alle date del 15 e 30 luglio 1993, è accertato, per il mese di luglio 1993, come segue:

Afganistan:		
Afgano	Lit.	12,444
Albania:		
Lek	»	14,597
Algeria:		
Dinaro algerino	»	78,419
Angola:		
New Kwanza	»	0,399
Antille olandesi:		
A/Guilder	»	897,099
Arabia Saudita:		
Riyal Saudita	»	428,139
Argentina:		
Peso Argentina	»	1.608,243
Aruba:		
Fiorino Aruba	»	897,099
Bahamas:		
Dollaro Bahama	»	1.604,950

Bahrain:		
Dinaro Bahrain	Lit.	4.263,385
Bangla Desh:		
Taka	»	40,177
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	798,265
Belize:		
Dollaro Belize	»	802,879
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.604,950
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	51,108
Birmania:		
Kyat	»	252,404
Bolivia:		
Boliviano	»	375,353
Botswana:		
Pula	»	647,882
Brasile:		
Cruzeiro	»	0,025
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	990,114
Bulgaria:		
Lev	»	60,467
Burundi:		
Franco Burundi	»	6,628
C.S.I.:		
Rublo Russia (M)	»	1,546
C.S.I.:		
Rublo Russia (U)	»	2.748,765
Cambogia:		
Riel Kampuchea	»	0,458
Capoverde:		
Escudo Capoverde	»	21,640
Caraibi:		
Dollaro Caraibi	»	594,825
Cayman Isole:		
Dollaro Cayman	»	1.889,183
Cile:		
Peso cileno	»	3,966
Cina:		
Renmimbi	Lit.	275,891
Cipro:		
Lira cipriota	»	3.170,808
Colombia:		
Peso colombiano	»	2,022
Comore Isole:		
Comore Isole	»	5,530
Comun. Finanz. Africana:		
Franco C.F.A.	»	5,530
Corea del Nord:		
Won Nord	»	748,632
Corea del Sud:		
Won Sud	»	1,984
Costa Rica:		
Colon Costarica	»	11,358
Croazia:		
Dinaro Croazia	»	0,448
Cuba:		
Peso cubano	»	2.120,574
Dominicana:		
Peso dominicano	»	123,519
Ecuador:		
Sucre	»	0,867
Egitto:		
Lira egiziana	»	482,272
El Salvador:		
Colon salvadoregno	»	183,622
Emirati Arabi Uniti:		
Dirham Emirati Arabi	»	437,165
Estonia:		
Corona Estonia	»	117,742
Etiopia:		
Birr	»	325,228
Falkland Is.:		
Sterlina Falkland	»	2.391,802
Fiji Is.:		
Dollaro Fiji	»	1.046,065
Filippine:		
Peso filippino	»	58,980
Gambia:		
Dalasi	»	180,422
Ghana:		
Cedi	»	2,503

Paese / Valuta		
Giamaica:		
Dollaro giamaicano	Lit.	67,613
Gibilterra:		
Sterline Gibilterra	»	2.391,802
Gibuti:		
Franco Gibuti	»	9,197
Giordania:		
Dinaro giordano	»	2.305,654
Guatemala:		
Quetzal	»	277,404
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	0,321
Guinea Conakry:		
Franco Conakry	»	1,976
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	12,744
Haiti:		
Goude	»	133,813
Honduras:		
Lempira	»	239,536
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	206,991
India:		
Rupia indiana	»	51,108
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,762
Iran:		
Rial iraniano	»	1,015
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	4.586,516
Islanda:		
Corona Islanda	»	22,213
Israele:		
Shekel	»	566,204
Jugoslavia:		
New Dinaro jugoslavo	»	0,001
Kenia:		
Scellino keniota	»	22,480
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	5.317,063
Laos:		
New Kip	»	2,230
Lesotho:		
Maluti	»	477,847
Lettonia Latvia:		
Nuovo Lat	Lit.	2.449,769
Libano:		
Lira libanese	»	0,929
Liberia:		
Liberian dollaro	»	1.604,950
Libia:		
Dinaro libico	»	5.339,246
Macao:		
Pataca	»	200,533
Madagascar:		
Franco Rep. Malgascia	»	0,823
Malawi:		
Kwacha	»	365,979
Malaysia:		
Ringgit	»	624,401
Maldive:		
Rufiyaa	»	134,092
Malta:		
Lira maltese	»	4.204,578
Marocco:		
Dirham Marocco	»	173,924
Mauritania:		
Ouguiya	»	14,121
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	90,175
Messico:		
Peso Messico	»	514,118
Mongolia:		
Tugrik	»	4,014
Mozambico:		
Metical	»	0,441
Nepal:		
Rupia nepalese	»	34,631
Nicaragua:		
Cordoba oro	»	261,053
Nigeria:		
Naira	»	64,230
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	885,133
Oman:		
Rial Oman	»	4.170,875
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	56,495
Panama:		
Balboa	»	1.604,950

Papua Nuova Guinea:		
Kina	Lit.	1.640,047
Paraguay:		
Guarani	»	0,924
Perù:		
New Sol	»	779,004
Polinesia Francese:		
Franco C.F.P.	»	15,378
Polonia:		
Zloty	»	0,088
Qatar:		
Riyal Qatar	»	440,993
Repubblica Ceca:		
Corona Ceca	»	53,614
Repubblica Slovacca:		
Corona Slovacca	»	40,271
Romania:		
Leu	»	2,032
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	11,147
Salomone Isole:		
Dollaro Salomone	»	500,917
Sant'Elena:		
Lira Sant'Elena	»	2.391,802
São Tomé:		
Dobra	»	6,690
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	310,149
Sierra Leone:		
Leone	»	2,867
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	990,114
Siria:		
Lira siriana	»	74,686
Slovenia:		
Tallero Slovenia	»	13,337
Somalia:		
Scellino somalo	»	0,612
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	32,974
Sud Africa:		
Rand	»	477,847
Sudan:		
Dinaro sudanese	»	123,519
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	899,613
Swaziland:		
Lilangeni	»	477,847
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	Lit.	61,231
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	3,892
Thailandia.		
Baht	»	63,431
Tonga Isola:		
Pa Anga	»	1.091,126
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e T.	»	291,028
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.552,189
Turchia:		
Lira turca	»	0,142
Uganda:		
New Scellino	»	1,339
Ungheria:		
Forint ungherese	»	16,826
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	404,994
Vanuatu:		
Vatu	»	13,136
Venezuela:		
Bolivar	»	17,589
Vietnam:		
Dong	»	0,150
Western Samoa:		
Taia	»	627,708
Yemen Meridionale:		
Dinaro Yemen	»	3.484,487
Yemen Settentrionale:		
Rial	»	97,318
Zaire:		
Zaire	»	0,001
Zambia:		
Kwacha	»	2,906
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	241,290

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 1993

Il Ministro: GALLO

93A4886

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 luglio 1993.

Finanziamento degli istituti zooprofilattici sperimentali a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1992 - parte corrente e conto capitale.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 97, concernente il trattamento normativo del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernente disposizioni in materia di finanza pubblica;

Visto, in particolare, il comma 13 dell'art. 4 della suddetta legge n. 412/1991, che ha autorizzato gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali a contrarre mutui per complessivi 100 miliardi di lire nell'anno 1992, per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete;

Vista la propria delibera del 12 agosto 1992, con la quale è stata assegnata, in via provvisoria, alle regioni e province autonome interessate, la somma di L. 112.000.000.000 a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1992, parte corrente, in attesa della definitiva proposta di riparto da parte del Ministro della sanità, da inoltrarsi previa definizione dei criteri di ripartizione in seno alla Conferenza Stato-regioni;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 11 giugno 1993, concernente l'assegnazione agli istituti zooprofilattici sperimentali, sulla base dei criteri e parametri concordati in seno alla Conferenza Stato-regioni, della somma di lire 17 miliardi, a saldo del finanziamento già accordato in via provvisoria per la parte corrente per il 1992, nonché l'autorizzazione, ai medesimi, alla contrazione dei mutui di cui sopra per un importo pari a 25 miliardi di lire, a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1992, parte in conto capitale;

Visto il parere espresso dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 9 giugno 1993;

Delibera:

1) È assegnata alle regioni e province autonome interessate, per le esigenze degli istituti zooprofilattici sperimentali, la somma di L. 17.000.000.000, a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale - parte corrente - anno 1992, a saldo del finanziamento già accordato pari a L. 112.000.000.000.

La predetta somma di L. 17.000.000.000 è ripartita secondo l'allegata tabella *A* che fa parte integrante della presente deliberazione.

2) Gli istituti zooprofilattici sperimentali, per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete, sono autorizzati a contrarre mutui decennali, a valere sui finanziamenti in conto capitale del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1992, per complessivi 25 miliardi di lire.

Detto importo è ripartito tra gli istituti interessati come da allegata tabella *B*, che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 13 luglio 1993

Il Presidente delegato SPAVENTA

Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1993
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 144

TABELLA *A*

Fondo sanitario nazionale 1992 - PARTE CORRENTE
FINANZIAMENTO AGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI
(in milioni di lire)

Istituti	Regioni	Parte corrente
I.Z.S. Torino	Piemonte Ligura Valle d'Aosta	2 093
I.Z.S. Brescia	Lombardia Emilia-Romagna	5 539
I.Z.S. Padova	Veneto Friuli-Venezia Giulia P.A. Trento P.A. Bolzano	2 877
I.Z.S. Perugia	Umbria Marche	365
I.Z.S. Roma	Lazio Toscana	566
I.Z.S. Teramo	Abruzzo Molise	388
I.Z.S. Portici	Campania Calabria	438
I.Z.S. Foggia	Puglia Basilicata	1 390
I.Z.S. Palermo	Sicilia	2.857
I.Z.S. Sassari	Sardegna	487
	Totale	17 000

TABELLA B

Fondo sanitario nazionale 1992 - PARTE IN CONTO CAPITALE
FINANZIAMENTI AGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI

Istituti	Assegnazioni (in milioni)
I Z S Torino	2 310
I Z.S Brescia	2.990
I Z S Padova	3.682
I Z S Perugia	4.229
I Z S Roma	2 243
I Z S Teramo	2.445
I Z S Portici	754
I Z.S. Foggia	2.903
I Z S. Palermo	857
I Z S Sassari	2.587
Totale	25.000

93A4863

DELIBERAZIONE 13 luglio 1993.

Riparto della somma di L. 661.156.000.000 in favore dei comuni gravemente danneggiati e danneggiati della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990 n. 76;

Vista la legge 23 gennaio 1992, n. 32, recante disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990 n. 76;

Visto l'art. 1, comma 2 della citata legge n. 32/1992 che autorizza la spesa complessiva di lire 4.300 miliardi - nella misura di lire 1.400 miliardi per l'anno 1992, lire 1.500 miliardi per l'anno 1993 e lire 1.400 miliardi per l'anno 1994 - per il finanziamento degli interventi di cui alla citata normativa;

Visto l'art. 2, commi 2 e 4 della citata legge n. 32/1992 che assegna al CIPE il compito di procedere al riparto di dette disponibilità finanziarie nel rispetto delle previste riserve;

Vista la delibera CIPE 30 dicembre 1992 adottata in applicazione della legge 23 gennaio 1992, n. 32, che detta criteri e modalità per il successivo riparto tra i Comuni e ribadisce il principio dell'ordine prioritario di finanziamento, senza ammissione di deroga, stabilito dallo stesso art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*;

Tenuto presente che la stessa delibera CIPE, al fine di una coerente applicazione dei criteri fissati nella medesima deliberazione, subordina l'assegnazione di fondi ai singoli comuni all'acquisizione degli elementi da comunicarsi da parte dei sindaci mediante la compilazione della scheda di rilevazione allegata alla delibera medesima, nonché ai risultati derivanti dalle verifiche in loco svolte da apposite unità ispettive;

Considerato che, al fine di favorire il coordinamento delle attività di accertamento, raccolta ed elaborazione dei risultati derivanti dalle rilevazioni e verifiche, è stato costituito, con decreto interministeriale del Ministro del bilancio e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del Ministro del tesoro, in data 25 gennaio 1993, apposito Comitato di coordinamento;

Considerato che detto Comitato ha completato la raccolta, verifica ed analisi dei dati riguardanti i comuni classificati gravemente danneggiati e danneggiati, con riguardo alle sole situazioni di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, della già citata legge n. 32/1992, rassegnando relazione sulle risultanze di tale attività;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1993 n. 96, che, in applicazione della delega al Governo di cui all'art. 3 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, stabilisce, all'art. 12, il trasferimento delle competenze e delle funzioni già del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in ordine alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici 1980-1981 al Ministero dei lavori pubblici;

Visto il decreto interministeriale Bilancio-Industria-Lavori pubblici in data 31 maggio 1993 che attua il trasferimento delle competenze per il settore residenziale e delle opere pubbliche;

Vista la proposta prot. n. 130/Segr. del 9 luglio 1993 del Ministro dei lavori pubblici di assegnazione di quota parte dei fondi di cui alla più volte citata legge n. 32/1992, in favore dei comuni gravemente danneggiati e danneggiati e per le finalità di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 3;

Udita la relazione del Ministro dei lavori pubblici;

Delibera:

1. È assegnata ai comuni gravemente danneggiati e danneggiati, che hanno denunciato, nei tempi e nei modi richiesti dal Comitato di coordinamento di cui alle premesse, situazioni di priorità *a)*, a valere sulla disponibilità finanziaria per l'anno 1992 recata dalla legge 23 gennaio 1992, n. 32, art. 1, la somma netta complessiva di lire 661,156 mld. per le finalità di cui ai successivi punti e ripartita tra gli stessi nella misura indicata nelle allegate tabelle *A* e *B* che costituiscono parte integrante della presente delibera.

La somma di cui sopra è al netto del saldo degli eventuali interessi, attivi e passivi, e delle somme ancora disponibili sulle precedenti assegnazioni di cui alla legge

n. 219/1981, così come esposto nelle schede compilate dai singoli comuni in attuazione della delibera CIPE del 30 dicembre 1992, e corrisponde ad un valore lordo valutato in lire 687,242 mld..

2. Le disponibilità finanziarie di cui al precedente punto 1. sono finalizzate al soddisfacimento delle esigenze abitative dei soggetti di cui all'art. 3, comma 2 lettera *a)*, della legge 23 gennaio 1992, n. 32;

3. Ai fini della definizione dei criteri per l'assegnazione dei contributi ai soggetti di cui al precedente punto 2, da approvarsi da parte dei consigli comunali ai sensi dell'art. 3, comma 5, della citata legge n. 32/1992, dovrà essere tenuto presente che:

3.1 Sono da considerarsi in priorità *a)*:

sotto il profilo della precarietà i soggetti alloggiati permanentemente o prevalentemente in containers, prefabbricati, magazzini, scuole etc., ovvero rimasti nella propria abitazione pericolante e/o oggetto di ordinanza sindacale di sgombero non eseguita, anché i soggetti che non disponendo di altre piu idonee sistemazioni alloggiative hanno lasciato o lasciano saltuariamente l'alloggio precario per motivi di salute, per età avanzata, per ricoveri ospedalieri o quant'altro;

sotto il profilo della provvisorietà i soggetti costretti ad alloggiare, in attesa che venga ricostruita/riparata la propria casa, presso parenti od amici ovvero in alloggi per i quali pagano il canone di locazione;

3.2 Può essere concesso — a fronte di ineludibili vincoli tecnici — un finanziamento fino al 25 per cento della spesa totale relativa ad immobili condominiali o ad UMI in cui rientrino solo alcuni alloggi i cui titolari, in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 2, sono condizionati nell'esecuzione delle rispettive opere di ricostruzione agli interventi sugli altri alloggi del condominio o dell'UMI.

3.3 Costituisce documento di base per la individuazione dei soggetti destinatari dei contributi di cui al precedente punto 2, l'elenco nominativo trasmesso al Ministero del bilancio e della programmazione economica in riscontro alla richiesta dello stesso Ministero prot. n. 1/1219 del 5 marzo 1993 e prot. n. 1/1303 del 9 marzo 1993, così come verificata da parte delle apposite unità ispettive e dal Comitato di coordinamento di cui alle premesse.

4. La disponibilità finanziaria di cui al precedente punto 1. può essere destinata inoltre:

4.1 alla concessione delle quote di saldo derivanti da aggiornamento dei contributi già erogati, ovvero per l'aggiornamento di quelli da concedere con i criteri di cui al precedente punto 2;

4.2 al finanziamento delle opere di urbanizzazione primaria che sono state ritenute strettamente indispensabili alla utilizzabilità delle unità abitative realizzate e da individuare nella delibera consiliare di cui al precedente punto 3., previa approvazione del Ministero dei lavori pubblici;

5. Con successive deliberazioni saranno ripartite le residue disponibilità finanziarie in favore dei soggetti di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'art. 3, comma 2, della legge n. 32/1992.

A tal fine ciascun comune dovrà trasmettere, debitamente compilata, al CIPE ed al Ministero dei lavori pubblici, la scheda di rilevazione allegata, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera.

6. Eventuali modificazioni od integrazioni del disposto del punto 1 della presente delibera potranno essere assunte, previa istruttoria di rappresentate esigenze derivanti da possibili carenze o inesattezze in atto non rinvenute.

7. I Comuni classificati «gravemente danneggiati e danneggiati», non inseriti nelle allegate tabelle *A* e *B*, pur avendo esigenze di priorità *a)*, così come indicato nel precedente punto 3.1, che per ritardi o disguidi nella trasmissione degli elementi necessari per l'esame da pare del comitato di coordinamento, e che abbiano disponibilità per interessi attivi maturati e non utilizzati ovvero per residui sulle assegnazioni pregresse, possono utilizzare dette disponiblità per le finalità di cui alla presente deliberazione.

8. Il Ministro dei lavori pubblici, relativamente alle competenze e funzioni trasferite ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 96 del 1993, può continuare ad avvalersi, per lo svolgimento delle attività di verifica, connesse sia al riparto dei fondi che al loro utilizzo, del nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio.

9. Le somme indicate nella colonna 3 delle allegate tabelle *A* e *B* saranno erogate dal Ministero dei lavori pubblici solo successivamente al riscontro, da parte dello stesso Ministero, degli impegni assunti dai comuni in linea con le finalità di cu alla legge n. 32/1992.

Il Ministro dei lavori pubblici darà comunicazione al CIPE delle somme effettivamente erogate ai sensi del presente punto.

10. A valere sulle somme loro assegnate con la delibera CIPE del 7 giugno 1993 e con la presente, è consentita la utilizzazione di una somma non superiore al 4% per attività di servizio e di gestione.

L'utilizzo di tali fondi dovrà essere puntualmente documentato al Ministero dei lavori pubblici.

Roma, 13 luglio 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1993
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 146

TABELLA *A*

ASSEGNAZIONE DI DISPONIBILITA FINANZIARIE
AI COMUNI GRAVEMENTE DANNEGGIATI PER L'ANNO 1992

REGIONE CAMPANIA - *Provincia di Avellino* (Milioni di lire)

COMUNE	Assegnazione lorda	Passività da ripianare			Somme disponibili presso i comuni	Assegnazione netta
		Interessi passivi	Maggiori impegni	Totale		
	(1)	(2)	(3) (*)	(4) (*)	(5)	(6)
Aiello del Sabato	2 226			—	285	1 941
Altavilla Irpina	10.000			—	—	10.000
Ariano Irpino	5.318			—	—	5 318
Atripalda	326	(50)		(50)		376
Bagnoli Irpino	2 325			—	—	2 325
Baiano	4.251			—	—	4 251
Cairano	2.875			—	44	2.831
Capriglia Irpina	7.800			—	173	7.627
Carife	4 410			—	—	4 410
Cassano Irpino	2 324			—	—	2 324
Castelfranci	17.160			—	—	17.160
Castelvetere sul Calore	5.270			—	—	5.270
Gervinara	5.625			—	5.000	625
Ghianche	4.500			—	—	4 500
Chiusano di San Domenico	7.139			—	262	6 877
Forino	774			—	—	774
Frigento	1 285			—	—	1 285
Gesualdo	8.690			—	24	8 666
Greci	800			—	966	—
Grottaminarda	1.171			—	180	991
Grottolella	3.254			—	378	2.876
Guardia Lombardi	7 017			—	111	6 906
Lacedonia	6.692			—	—	6.692
Lapio	2 049			—	6	2 043
Luogosano	3.024			—	796	2.228
Marzano di Nola	124			—	188	—
Melito Irpino	1 099			-	787	312
Mercogliano	643			—	—	643
Mirabella Eclano	5.700		(700)	(700)	—	6.400
Montaguto	509			—	119	390
Montefalcione	4 523			—	1.714	2 809
Monteforte Irpino	853				3.375	—
Montefredane	861			—	1 284	—
Montella	13 295			—	755	12 540
Montemarano	6 534			—	—	6.534
Monteverde	1 990			—	—	1.990
Montoro Inferiore	3,337			—	311	3 026
Montoro Superiore	4.918			—	1 045	3.873
Moschiano	3 544	(200)	(246)	(446)	—	3.990
Nusco	9 205			-	—	9.205
Paternopoli	11.778			—	915	10 863
Petruro Irpino	2 236			—	139	2 097
Pietradefusi	3 623			—	—	3.623

COMUNE	Assegnazione lorda	Passività da ripianare			Somme disponibili presso i comuni	Assegnazione netta
		Interessi passivi	Maggiori impegni	Totale		
	(1)	(2)	(3) (*)	(4) (*)	(5)	(6)
Pietrastornina	710					710
Prata di P. Ultra	2 485			—	4 012	
Pratola Serra	772					772
Roccabascerana	7 261			–	–	7 261
San Potito Ultra	4 265	(515)		(515)	--	4.780
San Sossio Baronia	7 695			—		7 695
S. Angelo a Scala	818			—	120	698
Savignano Irpino	4 899			–	159	4 740
Serino	13 450			–	11	13 439
Taurasi	1 073		(2 799)	(2 799)		3.872
Torrioni	1.784			—		1 784
Trevico	404			—	3	401
Tufo	2 814			—	62	2 752
Vallata	4.200			—		4 200
Vallesaccarda	337			—	666	
Villanova del Battista	3.111			—	2 563	548
Volturara Irpina	15.779			—	5 607	10.172
Zungoli	4.394			—	176	4.218
TOTALE	267 328	(765)	(3 745)	(4 510)	32 236	244 633

(*) Al netto di eventuali interessi attivi o somme disponibili

REGIONE CAMPANIA - *Provincia di Benevento* (Milioni di lire)

COMUNE	Assegnazione lorda	Passività da ripianare			Somme disponibili presso i comuni	Assegnazione netta
		Interessi passivi	Maggiori impegni	Totale		
	(1)	(2)	(3) (*)	(4) (*)	(5)	(6)
Airola	57			—	331	—
Amorosi	639		(3 686)	(3 686)	-	4 325
Apice	19.065			—	—	19 065
Apollosa	2 522			–	724	1.798
Arpaise	1.412			—	3	1 409
Benevento	8.212			—	250	7.962
Bonea	2.970			—	231	2 739
Buonalbergo	1.058			—	1.978	—
Calvi	2.500			—	300	2.200
Campoli del Monte Taburno	1.437			—	—	1.437
Cautano	1.154		(200)	(200)	—	1.354
Ceppaloni	7.808			—	700	7.108
Circello	3.760			—	70	3.690
Forchia	4.528			—	—	4.528
Fragneto L'Abate	143			—	3.756	—
Fragneto Monforte	1.853			—	253	1.600
Moiano	19.104			—	896	18.208
Montesarchio	5.860			—	1.860	4.000
Pago Veiano	3.375			—	735	2.640
Paolisi	1.176			--	176	1.000

COMUNI	Assegnazione lorda	Passività da ripianare			Somme disponibili presso i comuni	Assegnazione netta
		Interessi passivi	Maggiori impegni	Totale		
	(1)	(2)	(3) (*)	(4) (*)	(5)	(6)
Paupisi	1 100		(2)	(2)		1 102
Puglianello	518				198	320
S. Giorgio del Sannio	4.421				1 556	2 865
S Giorgio La Molara	9.734			-	3.734	6 000
S. Leucio del Sannio	2 726			—	2.149	577
San Lorenzello	45		(79)	(79)	- -	124
S. Martino Sannita	1.469			—	205	1.264
S. Agata de' Goti	6.261			—	456	5 805
S. Angelo a Cupolo	3.715		—	—	5.773	—
TOTALI . .	118 622		(3.967)	(3.967)	26.334	103 120

(*) Al netto di eventuali interessi attivi o somme disponibili

REGIONE CAMPANIA - *Provincia di Caserta* (Milioni di lire)

COMUNI	Assegnazione lorda	Passività da ripianare			Somme disponibili presso i comuni	Assegnazione netta
		Interessi passivi	Maggiori impegni	Totale		
	(1)	(2)	(3) (*)	(4) (*)	(5)	(6)
Aversa	2.990				43	2.947
Capua	3.401			—	415	2.986
S. Felice a Cancello	173			—	588	—
TOTALE .	6 564			—	1 046	5.933

(*) Al netto di eventuali interessi attivi o somme disponibili

REGIONE CAMPANIA - *Provincia di Napoli* (Milioni di lire)

COMUNI	Assegnazione lorda	Passività da ripianare			Somme disponibili presso i comuni	Assegnazione netta
		Interessi passivi	Maggiori impegni	Totale		
	(1)	(2)	(3) (*)	(4) (*)	(5)	(6)
Castellammare di Stabia	14 600			--	—	14 600
Cicciano	2.920			-	385	2.535
Palma Campania	2.363				4 190	—
Sant'Antonio Abate	12.906					12.906
Torre Annunziata	401			-	29.457	- -
Torre del Greco	3 294				4.576	
Visciano	205				-	205
TOTALI	36 689				38.608	30.246

(*) Al netto di eventuali interessi attivi o somme disponibili

REGIONE CAMPANIA - *Provincia di Salerno* (Milioni di lire)

COMUNE	Assegnazione lorda	Passività da ripianare			Somme disponibili presso i comuni	Assegnazione netta
		Interessi passivi	Maggiori impegni	Totale		
	(1)	(2)	(3) (*)	(4) (*)	(5)	(6)
Acerno	7 222			—	429	6 793
Auletta	22.000	(1 678)	(1 615)	(3 293)	—	25 293
Baronissi	7 408			—	—	7 408
Battipaglia	642			—	2 687	—
Bracigliano	3 580			—	1 566	2 014
Buccino	3 983			—	—	3 983
Calvanico	1 105			—	475	630
Castel San Giorgio	700			—	1 023	—
Castel San Lorenzo	5 370			-	- 270	5 100
Cava de' Tirreni	5.386			—	2 214	3 172
Contursi Terme	12.300			—	—	12 300
Corbara	632			—	298	334
Eboli	3 158			—	4.137	—
Fisciano	3 692			—	—	3 692
Montecorvino Pugliano	4.114			—	1 420	2 694
Nocera Superiore	1.003			—	11 003	—
Oliveto Citra	8 900			—	—	8 900
Padula	1 426			—	956	470
Palomonte	25.590		(4 634)	(4 634)	—	30.224
Pellezzano	3 600			—	56	3 544
Pertosa	1.390			—	3	1 387
Polla	5.920			—	3 006	2.914
Sala Consilina	4 155			—	4.811	—
S Pietro al Tanagro	5.243			—	1 808	3.435
Sarno	3.044			—	—	3 044
Scafati	2 236			—	1 415	821
Teggiano	3.517			—	1.655	1.862
Tramonti	3.794			—	3 194	600
TOTALE . . .	151 110	(1 678)	(6 249)	(7.927)	42.426	130 614

(*) Al netto di eventuali interessi attivi o somme disponibili

REGIONE BASILICATA - *Provincia di Matera* (Milioni di lire)

COMUNE	Assegnazione lorda	Passività da ripianare			Somme disponibili presso i comuni	Assegnazione netta
		Interessi passivi	Maggiori impegni	Totale		
	(1)	(2)	(3) (*)	(4) (*)	(5)	(6)
Aliano	2 944			—	2 044	900
Ferrandina	1.070	(9 685)	(24 812)	(34 497)	—	35 567
Grassano	2 584			-	1.952	632
Grottole	635			—	1 521	—
Irsina	403			—	671	—
Tricarico	1.208				2 498	—
TOTALE . . .	8.844	(9.685)	(24 812)	(34 497)	8 686	37 099

(*) Al netto di eventuali interessi attivi o somme disponibili

REGIONE BASILICATA - *Provincia di Potenza*

(Milioni di lire)

COMUNE	Assegnazione lorda (1)	Passività da ripianare: Interessi passivi (2)	Passività da ripianare: Maggiori impegni (3) (*)	Passività da ripianare: Totale (4) (*)	Somme disponibili presso i comuni (5)	Assegnazione netta (6)
Abriola	3.497			—	—	3 497
Balvano	3 189			—	29	3 160
Brindisi Montagna	2 800			—	2 000	800
Calvello	6 300		(443)	(443)	—	6 743
Castelmezzano	2 100		(1 528)	(1 528)	—	3 628
Gallicchio	820			—	392	428
Ginestra	364			—	718	—
Guardia Perticara	9.445			—	—	9 445
Lagonegro	624			—	—	624
Laurenzana	5.832			—	171	5 661
Marsico Nuovo	2.410			—	9 489	—
Marsicovetere	891			—	1 042	—
Maschito	1.000			—	333	667
Melfi	2 875			—	12 013	—
Moliterno	4 150			—	1 457	2 693
Montemurro	437		(744)	(744)	—	1 181
Palazzo S Gervasio	334			—	10	324
Picerno	4.113		(8 278)	(8 278)	—	12 391
Rapolla	2 600			—	—	2 600
Ruoti	457		(10 230)	(10.230)	—	10 687
San Fele	2.130			—	—	2 130
S Angelo Le Fratte	5.096			—	296	4 800
Sasso di Castalda	127			—	4.398	—
Satriano di Lucania	3.025			—	—	3 025
Savoia di Lucania	12.000			—	1 798	10 202
Spinoso	112	(35)	(122)	(157)	—	269
Terranova di Pollino	414			—	1.039	—
Tito	13.301			—	821	12 480
Tramutola	4 320	(14)	(2 993)	(3 007)	—	7 327
TOTALE	94 763	(49)	(24 338)	(24 387)	36 006	104 762

(*) Al netto di eventuali interessi attivi o somme disponibili

TABELLA *B*

ASSEGNAZIONE DI DISPONIBILITÀ FINANZIARIE AI COMUNI DANNEGGIATI PER L'ANNO 1992

TUTTE LE PROVINCE

(Milioni di lire)

COMUNE	Assegnazione lorda (1)	Passività da ripianare: Interessi passivi (2)	Passività da ripianare: Maggiori impegni (3)	Passività da ripianare: Totale (4)	Somme disponibili presso i comuni (5)	Assegnazione netta (6)
Pontelandolfo (Benevento)	255				95	160
S. Lorenzo Maggiore (Benevento)	1 241				19	1 222
Conca della Campania (Caserta)	416				16	400
Buonabitacolo (Salerno)	380				—	380
Avigliano (Potenza)	896	(1 691)		(1 691)		2 587
Paterno (Potenza)	134				2 001	—
TOTALE	3 322	(1.691)		(1 691)	2 131	4.749

RIEPILOGO GENERALE (Milioni di lire)

COMUNE	Assegnazione lorda	Passività da ripianare			Somme disponibili presso i comuni	Assegnazione netta
		Interessi passivi	Maggiori impegni	Totale		
	(1)	(2)	(3) (*)	(4) (*)	(5)	(6)
Avellino	267.328	(765)	(3 745)	(4.510)	32 236	244 633
Benevento	118 622		(3 967)	(3 967)	26 334	103 120
Caserta	6.564				1.046	5 933
Napoli	36 689				38 608	30 246
Salerno	151 110	(1 678)	(6 249)	(7 927)	42 426	130 614
Matera	8 844	(9.685)	(24 812)	(34.497)	8 626	37.099
Potenza	94.763	(49)	(24 338)	(24.387)	36 006	104 762
Danneggiati	3 322	(1.691)		(1.691)	2 131	4 749
TOTALE GENERALE	687 242	(13 868)	(63 111)	(76.979)	187.473	661.156

(*) Al netto di eventuali interessi attivi o somme disponibili

COMUNE DI . . . (PROV. . .)

GRAV DANNEGG	
DANNEGGIATO	

SCHEDA DI RILEVAZIONE

(da inviare al CIPE e al Ministero dei lavori pubblici entro sessanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione CIPE del 13 luglio 1993)

A) Disponibilità

a 1 Importo lordo assegnato dal CIPE con la citata delibera L 000 000

a 2 Eventuali ulteriori interessi attivi maturati successivamente all'invio della precedente scheda CIPE . . . . L 000 000

TOTALE *A)* . L 000 000

B) Piano di utilizzazione del finanziamento

b 1 n contributi a cittadini in priorità *a)* ex art 3, comma 2, legge 32 92 (*) L 000 000

b 2 n . . contributi a saldo precedenti erogazioni . . . . . . L 000 000

b 3 n . contributi per interventi fino al 25% punto 3 2 della citata delibera (*) . L 000 000

b 4 n interventi per opere di urbanizzazione primaria ex art 3, comma 4, lett *a)* legge 32 92 (**) . . . . L 000 000

b 5 n interventi o spese per altre cause (da specificare) (***) L 000 000

Somme residue disponibili L. 000 000

TOTALE *B)* L 000 000

Nota — Gli importi totali *A)* e *B)* devono coincidere

C) Richieste di finanziamento per far fronte alle esigenze relative a

c 1 n casi di priorità *b)* ed eventuali casi residui di priorità *a)* di cui all'art 3 comma 2, legge 32 92 (*) L. 000 000

c 2 n contributi a saldo precedenti erogazioni L 000 000

c 3 n interventi per opere di urbanizzazione primaria ex art 3 comma 4, lett *a)* legge 32/92 (**) L 000 000

TOTALE *C)* L 000 000

(*) Unire l'elenco nominativo dei cittadini proprietari di unica abitazione che abbiano prodotto istanza di contributo entro il 31 marzo 1984, integrata di documentazione entro il 31 marzo 1989, per ciascuno dei beneficiari dovranno essere indicati data e luogo di nascita e importo del contributo assegnato o da assegnare

(**) Unire l'elenco analitico delle opere strettamente indispensabili alla utilizzabilità delle unità abitative

(***) Specificare la natura dell intervento o della spesa

Dalla sede municipale, li

Il sindaco

93A4862

DELIBERAZIONE 13 luglio 1993.

Approvazione del piano triennale 1993-1995 dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 9 maggio 1958, n. 73, concernente «Provvedimenti per l'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste»;

Vista la legge 31 ottobre 1965, n. 1243, apportante modifiche alla citata legge 11 febbraio 1958, n. 73;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare, l'art. 8, il quale individua gli enti di ricerca a carattere non strumentale che godono di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'art. 33 della Costituzione;

Vista la legge 30 novembre 1989, n. 399, riguardante il riordino dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, ed in particolare l'art. 1, che dichiara l'appartenenza del citato ente alla categoria degli enti di ricerca non strumentale di cui al menzionato art. 8 della legge n. 168/1989, e l'art. 4, il quale definisce la procedura di approvazione del programma triennale di attività del citato ente con previsioni di finanziamento per l'intero periodo, del cui fabbisogno si tiene conto in sede di predisposizione degli strumenti annuali di bilancio dello Stato ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste del 14 maggio 1992, di approvazione del programma triennale di attività 1993-1995;

Vista la successiva delibera del consiglio di amministrazione dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste del 31 maggio 1993 di approvazione del piano triennale 1993-1995 aggiornato per tenere conto delle effettive disponibilità finanziarie quali risultanti dal bilancio di previsione dello Stato per il 1993;

Vista la proposta formulata dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota n. 2083 del 24 giugno 1993 affinché il Comitato interministeriale per la programmazione economica proceda all'esame del programma di attività dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste per il triennio 1993-1995;

Udita la relazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Delibera:

È approvato il piano triennale 1993-1995 dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste nella versione aggiornata citata in premessa, previa rideterminazione delle previsioni di entrata per contributi statali, che ammonteranno a 14,1 miliardi di lire per il 1993, 16 per il 1994 e 17 per il 1995.

Roma, 13 luglio 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

93A4831

DELIBERAZIONE 13 luglio 1993.

Rettifiche alla deliberazione 19 dicembre 1989 concernente l'ammissione al finanziamento di progetti immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67 e in particolare l'art. 17 comma 31, concernente il finanziamento per l'anno 1989 di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni culturali e ambientali e per opere di edilizia scolastica ed universitaria;

Vista la propria deliberazione in data 19 dicembre 1989 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1990, con la quale sono stati individuati i progetti di investimento ammessi al suddetto finanziamento, tra i quali il progetto n. 136 «Depuratore biologico di Priolo» assegnato alla regione Sicilia, per l'importo di lire 9.090 milioni di cui lire 7.408 milioni in prima assegnazione, ripartito come segue:

	Milioni	I Assegnazione milioni
a) trattamento terziario per abbattimento COD	L. 6.568	L. 5.353
b) adeguamento discarica per fanghi e rifiuti tossici	» 657	» 535
c) modifiche per impianto distribuzione aria	» 843	» 687
d) collettore soda sulfurea	» 1.022	» 833

Vista la nota n. 40500 dell'8 giugno 1991, con la quale la regione Siciliana per le mutate modalità operative dell'impianto proponeva di apportare alcune variazioni alle opere appaltate;

Visto il parere favorevole alla esecuzione della variante espresso dal Ministero dell'ambiente - Commissione tecnico-scientifica, in data 10 marzo 1992;

Visto il parere espresso dalla Segreteria generale della programmazione economica - Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, in data 24 marzo 1993, che ritiene la perizia di variante apportata al progetto conforme nella sostanza ed anzi migliorativa del progetto originario;

Considerato che a seguito dell'approvazione della perizia di variante il quadro finanziario relativo al progetto riportato nella delibera del 19 dicembre 1989, viene ad essere notevolmente modificato;

Considerato che il nuovo quadro di ripartizione del finanziamento FIO, previsto nella perizia, è il seguente:

Trattamento terziario per abbattimento COD	L. 8.960 milioni
Adeguamento discarica per fanghi e rifiuti tossici	» 0 milioni
Modifiche impianto distribuzione aria	» 130 milioni
Collettore soda solfurea	» 0 milioni

Delibera:

Sono autorizzati per la finalità e con le modalità indicate in premessa i finanziamenti a favore del sottoindicato progetto, già approvati con la precedente propria delibera del 19 dicembre 1989, come segue:

Regione Sicilia - prog. n. 136 «Depuratore biologico di Priolo»:

Trattamento terziario per abbattimento COD	L.	8.960 milioni
Adeguamento discarica per fanghi e rifiuti tossici	»	0 milioni
Modifiche impianto distribuzione aria	»	130 milioni
Collettore soda solfurea	»	0 milioni

Roma, 13 luglio 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

93A4864

DELIBERAZIONE 3 agosto 1993.

Revoca del finanziamento di alcuni progetti relativi al FIO 1986 e 1989.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che istituisce il «Fondo investimenti e occupazione»;

Visto il titolo IV della legge 7 agosto 1982, n. 526, recante «disposizioni per l'utilizzazione del Fondo investimenti e occupazione»;

Viste le proprie deliberazioni in data 8 maggio 1986 e 12 maggio 1988 concernenti direttive per il finanziamento di interventi pubblici di rilevante interesse economico immediatamente eseguibili;

Viste in particolare le disposizioni che regolano i requisiti di ammissibilità dei progetti, tra i quali figurano la realizzabilità degli interventi in un tempo massimo prestabilito e l'immediata eseguibilità delle opere comprovata dalla tempestiva consegna dei lavori;

Viste le proprie delibere 12 luglio 1988, 3 agosto 1988 e 19 dicembre 1989 con le quali sono stati ammessi a finanziamento i sottoelencati progetti per gli importi di seguito indicati:

FIO '86

Regione Toscana:

«Recupero e valorizzazione delle mura urbane e di altre infrastrutture di Lucca» relativamente alla parte «Parcheggi».

Finanziamento 14.038 ml. di lire.

Regione Campania:

«Impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilabili agli urbani del consorzio intercomunale di Caserta».

Finanziamento 30.289 ml. di lire.

Regione Calabria.

«Progetto Porto IV classe del comune di Diamante».

Finanziamento CIPE 18 861 (a valere sulla legge n. 64/1986).

FIO '89

Regione Abruzzo:

«Impianto smaltimento r.s.u. Val Vibrata (discarica)».

Finanziamento CIPE 6.779 ml. di lire.

Regione Campania:

«Trattamento r.s.u. di Mugnano del Cardinale - AV (discarica)».

Finanziamento CIPE 4.078 ml. di lire.

«Impianto riciclaggio r.s.u. C.M. A. Tammaro e Fortore (stazione di trasferimento, impianto di selezione e discarica)».

Finanziamento CIPE 12.305 ml. di lire.

Regione Lazio:

«Disinquinamento Tevere Roma-Sud (impianto: vasche di sedimentazione, canalizzazioni, impianti ausiliari corrispondenti)».

Finanziamento CIPE 18.000 ml. di lire.

«Centrale termoelettrica Valle Galeria (due linee di incenerimento con esclusione della sezione di produzione di energia elettrica)».

Finanziamento CIPE 15.885 ml. di lire.

Regione Lombardia:

«Impianto r.s.u. Milano Silla (3ª linea di incenerimento e trattamento ceneri)».

Finanziamento CIPE 37.460 ml di lire.

Regione Molise:

«Disinquinamento delle acque di vegetazione del Molise (impianti numeri 12, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 47, 55, 62)».

Finanziamento CIPE 3.902 ml. di lire.

Regione Piemonte:

«Rifiuti speciali e tossico-nocivi prev. or. ind. - Alessandria - (inceneritore e discarica)».

Finanziamento CIPE 27.000 ml. di lire.

Regione Toscana:

«Smaltimento r.s.u. e fanghi Grosseto (bacino XX/C)».

Finanziamento CIPE 17.940 ml. di lire.

Regione Veneto:

«Asse idroviario Padova-Venezia e Porto interno Padova».

Finanziamento CIPE 14.363 ml. di lire

«Impianto r.s.u. territorio del Piovese».

Finanziamento CIPE 11.197 ml. di lire.

Verificato che i progetti in questione alla data del 31 dicembre 1992 erano rimasti sostanzialmente inattivati, non essendosi provveduto alla concreta apertura cantieri con conseguente avvio delle opere;

Considerato che il finanziamento dei progetti prontamente cantierabili, oltre ad obiettivi di sviluppo a medio termine, era finalizzato al raggiungimento di immediati benefici sui livelli occupazionali e di reddito;

Considerato che la sussistenza dei requisiti giuridici e tecnici atti a consentire l'immediata eseguibilità delle opere era elemento determinante per la positiva valutazione dell'investimento pubblico;

Ritenuto che l'inattività prolungata nel tempo abbia privato i progetti in questione di uno dei presupposti essenziali per la loro ammissibilità:

Viste le schede notizie - «tavole 2» - aggiornate al 31 dicembre 1992;

Viste le risultanze delle verifiche effettuate dal Nucleo Ispettivo degli Investimenti pubblici;

Ritenuto opportuno procedere alla revoca dei finanziamenti relativi ai progetti sopra richiamati, rinviando ad una successiva valutazione la possibilità di destinare le somme disponibili ad altre opere immediatamente cantierabili, tenuto conto anche di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di accelerazione degli investimenti pubblici e di sostegno all'occupazione.

Delibera:

Il finanziamento relativo ai progetti richiamati in premessa è revocato.

Con successiva deliberazione si provvederà alla destinazione delle risorse disponibili.

Roma, 3 agosto 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

93A4865

DELIBERAZIONE 3 agosto 1993.

Modificazione alla deliberazione 19 dicembre 1989 concernente l'ammissione al finanziamento di progetti di investimento immediatamente eseguibili, ai sensi dell'art. 17, commi 31 e 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria delibera adottata il 19 dicembre 1989, concernente l'ammissione a finanziamento di progetti immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 17, commi 31 e 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, il punto 14 della citata delibera che stabilisce i limiti e le modalità di utilizzo delle economie eventualmente conseguite, dalle Amministrazioni beneficiarie, nella realizzazione dei progetti;

Vista la delibera CIPE del 12 aprile 1990 che tra l'altro ha esteso ai progetti ammessi a finanziamento su precedenti esercizi le disposizioni previste al richiamato punto 14 della delibera 19 dicembre 1989;

Viste le note del Ministero dell'ambiente in data 14 giugno 1993 con le quali, in riferimento alle richieste di utilizzo delle economie realizzate sui fondi FIO 83, 85, 86 e 89 formulate dalla Regione Emilia-Romagna, si prospettano alcune perplessità in ordine alla corretta interpretazione delle disposizioni contenute nella citata deliberazione;

Considerato che occorre chiarire l'esatta portata della predetta disciplina con riferimento alla possibilità di utilizzo cumulato delle economie derivanti dalla realizzazione di più progetti;

Ritenuto opportuno procedere alle necessarie modifiche del più volte citato punto 14, in particolare per quanto concerne l'eventuale utilizzo in cumulo delle economie e la definizione delle relative procedure;

Delibera:

Il punto 14 della deliberazione 19 dicembre 1989, richiamata in premessa, è sostituito dal seguente:

«L'amministrazione che ad avvenuta realizzazione di uno o più progetti ammessi a finanziamento dal CIPE abbia conseguito economie rispetto a quanto preventivato può destinare tali risorse, anche in concorrenza tra loro:

a) al finanziamento di opere complementari e accessorie ai progetti già realizzati, con l'osservanza delle modalità previste dalla vigente normativa in tema di lavori pubblici;

b) al finanziamento di altri interventi immediatamente eseguibili della stessa amministrazione, dichiarati ammissibili dal CIPE ma non finanziati.

L'amministrazione interessata invia documentata richiesta al CIPE in ordine all'utilizzo delle economie per le finalità sopraindicate; il CIPE decide, sentito il nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica e, per i progetti di disinquinamento delle acque e di smaltimento dei rifiuti, anche la commissione tecnico-scientifica del Ministero dell'ambiente.

Roma, 3 agosto 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

93A4866

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 30 luglio 1993, n. **10**.

Legge 4 gennaio 1968, n. 15. Ammissibilità delle autentiche di sottoscrizioni di atti di impegno e degli atti di delega a pubbliche amministrazioni.

Ai prefetti della Repubblica
Al commissario del Governo per la provincia di Trento
Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano
Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta
e, per conoscenza:
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica
Al Ministero degli affari esteri - Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali
Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni
Al Gabinetto dell'on. Ministro
Al Dipartimento della pubblica sicurezza
Alla Scuola superiore del Ministero dell'interno
Al Consiglio nazionale del notariato
All'Istituto nazionale di statistica
All'ANCI

Viene ripetutamente chiesto dalle amministrazioni comunali se sia possibile procedere all'autenticazione, ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, delle sottoscrizioni di istanze dirette a pubbliche amministrazioni, concernenti assunzione di impegni da parte dei richiedenti, considerato che nella specie si tratterebbe di una manifestazione di volontà e, come tale, non compresa nelle autentiche di sottoscrizioni previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Trattasi di una problematica di recente affrontata da questo Ministero che, con circolare n. 12 del 12 novembre 1991, si espresse nel senso che gran parte delle c.d. manifestazioni di impegno in realtà non sono che delle dichiarazioni di conoscenza di condizioni già poste da norme di legge o regolamentari per l'ottenimento di un determinato provvedimento e si auspicava che le varie amministrazioni evitassero di far ricorso a tale dizione impropria nei modulari, onde non generare disagi all'utenza al momento dell'autentica della sottoscrizione.

Il problema tuttavia non sembra aver trovato l'auspicata soluzione, considerato che continuano a pervenire, come si è detto, richieste di chiarimenti al riguardo.

Ciò premesso questo Ministero, nell'ambito di quello spirito di servizio cui sono ispirati i rapporti con gli enti locali ed al fine di semplificare al massimo il rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione, in particolare nell'attuale momento, in cui alla stessa viene chiesta la massima efficienza e prontezza di risposta all'utenza, ha riconsiderato la questione pervenendo alle seguenti conclusioni.

La legge 4 gennaio 1968, n. 15 ha inteso snellire nella misura massima possibile il rapporto fra il cittadino utente e la pubblica amministrazione.

In tale ottica ha permesso, dando credito alle responsabili dichiarazioni degli interessati, di sostituire in via definitiva o temporanea certificazioni ed atti di notorietà.

Ciò, sempre inquadrato in un rapporto, che vede come destinatario una pubblica amministrazione. In tale normativa non vi è una espressa previsione che ricomprenda le dichiarazioni di volontà tra quelle di cui è possibile autenticare le sottoscrizioni.

Tuttavia bisogna considerare che nelle fattispecie di cui trattasi — impegni ricorrenti in istanze di partercipazione a concorsi, od in richieste di contributi — la volontà del soggetto viene considerata dalla legge solo in quanto rivolta a compiere la dichiarazione alla quale poi la legge stessa attribuisce certi effetti tipici, non influenzata dalla volontà del soggetto stesso.

Tali dichiarazioni sono considerate dalla dottrina come meri atti giuridici — che si differenziano dai negozi giuridici — ove la norma apprezza la volontà manifestata in quanto diretta alla produzione di un effetto giuridico ulteriore previsto e voluto dal soggetto e riconosciuto e garantito dall'ordinamento giuridico.

È evidente quindi che nelle ipotesi in considerazione la dichiarazione di volontà espressa dall'interessato non produce direttamente alcun effetto giuridico.

Dalle suesposte considerazioni ne consegue che, ad avviso di questo Ministero, tra le autentiche di sottoscrizioni da effettuarsi ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rientrano anche quelle dichiarazioni di impegno richieste per la partecipazione ad un concorso od al fine di ottenere, più genericamente, un determinato provvedimento da una pubblica amministrazione.

Al contrario si conferma che rimangono escluse tutte quelle manifestazioni di volontà di carattere «negoziale» intercorrenti fra privati ovvero inerenti rapporti privatistici quali ad esempio le accettazioni, rinunce di incarichi o le procure.

A quest'ultimo riguardo occorre fare un'ulteriore precisazione.

La procura è lo strumento giuridico attraverso il quale si realizza l'istituto, tipico del diritto privato, della rappresentanza, in virtù del quale un soggetto è autorizzato per legge a «sostituirsi ad altro soggetto nel compimento di attività giuridica per conto di quest'ultimo».

Il rappresentante, quindi, partecipa con la propria volontà al compimento di attività giuridica e ciò lo differenzia nettamente dal delegato

Il delegato, infatti, nelle fattispecie più ricorrenti nei rapporti con la pubblica amministrazione quali: ritiro di documenti, riscossioni di pensioni, è semplicemente colui che riceve l'estrinsecazione materiale di un provvedimento amministrativo che si è già perfezionato.

Pertanto, ad integrazione di quanto precisato nella precedente circolare n. 4 del 15 marzo 1990, gli atti di delega, sempreché diretti ad una pubblica amministrazione e non concretanti una procura, attesa la succitata differenziazione, rientrano tra gli atti di cui è possibile autenticare la sottoscrizione ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Trattandosi di questione di interesse generale, si pregano le SS.LL. di dare la più ampia diffusione del presente documento presso tutte le amministrazioni pubbliche ed, in particolare, presso le amministrazioni comunali.

Si ringrazia e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

p. *Il Ministro:* SORGE

93A4786

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 20 agosto 1993, n. 25.

Importazione di alluminio greggio (N.C. 7601 10 00 e 7601 20 10) da ex Repubbliche sovietiche.

Con regolamento 2227/93 del 6 agosto 1993 la Commissione delle Comunità europee ha sottoposto a restrizione quantitativa a decorrere dal 7 agosto 1993 fino al 30 novembre 1993, l'importazione nella Comunità dell'alluminio in forma greggia originario di Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Estonia, Lettonia e Lituania, di cui ai codici NC 7601 10 00 e 7601 20 10.

È stato stabilito un contingente globale di 60.000 tonnellate di cui un 15% pari a 9.000 tonnellate costituisce una riserva comunitaria da ripartire in un secondo momento e comunque non oltre il 1° ottobre 1993. All'Italia è stata assegnata una quota di tonn. 4.911.

Per partecipare al predetto contingente di 4.911 tonnellate occorre inoltrare istanza di autorizzazione di importazione al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale import export - Div. V - Viale America 341 - 00144 Roma a partire dal primo giorno successivo alla pubblicazione della presente circolare.

L'autorizzazione è valida due mesi, fatta salva un'eventuale revoca.

La richiesta presentata dall'importatore deve recare:

a) il nome e l'indirizzo dell'importatore e dell'esportatore;

b) la designazione del prodotto con l'indicazione:

della denominazione commerciale;

del corrispondente codice NC;

del paese d'origine;

del paese di provenienza;

c) l'indicazione del prezzo CIF in ecu franco frontiera comunitaria, specificato per ciascuna voce della nomenclatura;

d) il peso netto per voce della nomenclatura della Comunità;

e) la o le date nonché il o i luoghi previsti per l'importazione.

Il richiedente deve attestare l'esattezza delle informazioni contenute nella sua richiesta di autorizzazione d'importazione.

Le suddette disposizioni non si applicano ai prodotti che, alla data del 7 agosto 1993, erano in corso di spedizione verso la Comunità, a condizione che non sia possibile mutarne la destinazione.

Le autorizzazioni saranno rilasciate entro un termine massimo di dieci giorni lavorativi fino all'esaurimento del quantitativo previsto.

p. *Il direttore generale:* GRIFANTINI

93A4787

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» ad accettare un'eredità

Con decreto ministeriale 11 agosto 1993 la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» è stata autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità del sig. Mario Cantoni, nato a Chiari il 20 maggio 1906 e deceduto a Lodi il 17 novembre 1990, disposta con testamento pubblico con atto a rogito del notaio Patrizia Codecasa di Lodi, ivi pubblicato il 20 marzo 1991, al n. 10784 di repertorio.

L'eredità spettante alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» consiste nella somma di circa L 11.850.000 che verrà utilizzata per il conseguimento dei fini istituzionali della fondazione stessa.

93A4791

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti magazzini generali

Con decreto ministeriale 2 agosto 1993 la S.E.M.A.G. S.p.a., con sede in Parma, località Corcagnano, via Donatori Sangue, n. 35, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale di deposito sito il Rottofreno (Piacenza), via Piave, n. 19.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1993 è stata revocata l'autorizzazione concessa alla S.p.a. «Gandolfi & C.», con sede in Milano, a gestire in regime di magazzino generale le celle frigorifere contraddistinte dai numeri 9 e 10.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1993 le autorizzazioni ad esercitare un magazzino generale concesse alla S.p.a. «Magazzini centrali italiani - Magazzini generali di Bologna», con sede in Bologna, sono state revocate per cessazione di attività.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1993 la S.a.s. «Industrie Pavan di Pavan dott. Giovanni & C.», è stata autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale di deposito sito in Sarego, località Massina, via Veneziana.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1993 le autorizzazioni a gestire un magazzino generale concesse alla S.p.a. «Magazzini generali di San Germano Vercellese», con sede in San Germano Vercellese, sono state confermate a favore della S.r.l. «Magazzini generali di San Germano Vercellese», via Cugnolio, n. 56.

93A4790

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di autorizzazioni alla produzione farmaceutica

Con decreto ministeriale n. 792 del 10 agosto 1993 è stata revocata d'ufficio alla società Sirac S.r.l., sede legale sita in corso Venezia, 61, Milano, codice fiscale n. 00572090124, l'autorizzazione a produrre materie prime farmacologicamente attive nello stabilimento farmaceutico sito in via Ilio Barontini, Scandicci (Firenze).

Con decreto ministeriale n. 803 del 10 agosto 1993 è stata revocata, per scioglimento di consorzio, alla società Sabine Farma S.r.l., sede legale sita in via XXV Aprile, 69, Imperia, codice fiscale n. 01018580082, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nello stabilimento farmaceutico comune sito in via XXV Aprile, 69, Imperia.

93A4868

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 30 agosto 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 30 agosto 1993

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1596,50
ECU	1821,13
Marco tedesco	956,68
Franco francese	273,42
Lira sterlina	2385,97
Fiorino olandese	851,15
Franco belga	44,874
Peseta spagnola	11,792
Corona danese	231,97
Lira irlandese	2228,08
Dracma greca	6,775
Escudo portoghese	9,357
Dollaro canadese	1210,39
Yen giapponese	15,345
Franco svizzero	1085,69
Scellino austriaco	135,94
Corona norvegese	219,83
Corona svedese	197,46
Marco finlandese	271,84
Dollaro australiano	1072,37

93A4893

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti

Con decreto ministeriale 11 agosto 1993 è stato ricostituito il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti, composto dai seguenti membri:

Merlini dott. Aldo, Gallina dott. Alvise, Croce dott. Emilio e Zampi dott. Benito, in qualità di titolari di farmacia eletti dal Consiglio nazionale;

Di Concetto dott. Dino, Malagola dott. Guglielmo, Listo dott. Giuseppe e Fabiano dott. Sebastiano, in qualità di non titolari di farmacia eletti dal Consiglio nazionale;

Felicioli dott.ssa Maria Angela, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Lucentini dott. Paolo, in rappresentanza del Ministero della sanità,

il presidente della Federazione ordini farmacisti italiani

93A4841

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Ricostituzione del comitato amministrativo dell'Istituto di studi per la programmazione economica

Con decreto ministeriale 5 agosto 1993 è stato ricostituito il comitato amministrativo dell'Istituto di studi per la programmazione economica, per la durata di un triennio, a decorrere dal 5 agosto 1993, con la seguente composizione.

Presidente:

Padoa Schioppa Kostoris professoressa Fiorella, professoressa ordinaria presso la cattedra di economia politica della facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma «La Sapienza» - presidente dell'I.S.P.E.;

Componenti:

Ambrogetti dott. Mario - dirigente generale in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica,

Falcone dott. Vincenzo - dirigente della programmazione della regione Calabria; designato dalla Conferenza Stato-regioni,

Ferraris dott. Paolo - consigliere regionale della regione Piemonte; designato dalla Conferenza Stato-regioni,

Malinconico dott. Carlo - consigliere di Stato in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Meiattini ing. Maurizio - dirigente della programmazione della regione Lazio; designato dalla Conferenza Stato-regioni;

Pacifico dott. Luigi - ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Paganetto prof. Luigi - professore ordinario presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma «Tor Vergata» rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 22 della citata legge 27 gennaio 1967, n. 48 e dell'art. 5 dello statuto dell'I.S.P.E., fanno altresì parte di diritto del suddetto Comitato il presidente del C.N.R., il presidente dell'I.S.T.A.T, il segretario generale della Programmazione economica ed il presidente del Comitato tecnico scientifico per la programmazione economica.

93A4867

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Facoltà di ingegneria
compatibilità elettromagnetica.

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di economia e commercio:
matematica generale,
organizzazione aziendale;
storia economica (sede di Forlì).

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali
chimica fisica (biennale)

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali
algebra.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A4882

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali
genetica;
biologia molecolare;
microbiologia applicata,
teoria degli algoritmi e calcolabilità.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di lettere e filosofia:
lingua e letteratura spagnola;
storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
storia della grammatica e della lingua italiana;
letteratura russa moderna e contemporanea;
estetica.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali
biologia molecolare (sede di Varese),
laboratorio di chimica organica applicata;
fondamenti di analisi di sistemi ecologici;
biologia II,
geopedologia

Facoltà di medicina e chirurgia
urologia

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di giurisprudenza
diritto processuale civile

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di lettere e filosofia
storia dell'arte islamica

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Facoltà di agraria
tecnologia lattiero-casearia.

Facoltà di lettere e filosofia
lingua e letteratura francese

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

93A4883

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Modificazioni al programma straordinario d'intervento della regione Sardegna relativo al triennio 1988-1990

Il CIPE, nella seduta del 13 luglio 1993, ha deliberato l'approvazione delle seguenti modifiche al programma straordinario di intervento della regione Sardegna, approvato con la propria delibera del 12 marzo 1991:

Titolo di spesa 11.2.02/I (Contributi per l'occupazione).

Il periodo di concessione del contributo in conto occupazione previsto dall'art. 11 della legge n. 268/1974, a favore delle imprese che esportano almeno il 50% della produzione, è elevato da sette a dieci anni.

Titolo di spesa 11.2 04/I (Infrastrutture industriali).

Lo stanziamento còmplessivo viene elevato da 25 a 72 miliardi di lire.

Titolo di spesa 11.2.05/I (Accordi di programma per la telematica, metanizzazione ed integrazione dell'area chimica).

Lo stanziamento complessivo di lire 40 miliardi viene azzerato e destinato alla copertura parziale del titolo di spesa 11 2 04/I

Titolo di spesa 11.3.05/I (Grande viabilità).

Lo stanziamento complessivo di lire 90 miliardi viene ridotto a lire 82 miliardi. L'importo residuale di lire 8 miliardi è destinato a favore dei titoli di spesa 11.2 04/I (4 miliardi di lire) e 11 3 07/I (4 miliardi di lire)

Titolo di spesa 11.3.06/I (Tutela e valorizzazione dell'ambiente)

Lo stanziamento complessivo di lire 30 miliardi viene ridotto a lire 27 miliardi, destinando il rimanente importo di lire 3 miliardi a favore del titolo di spesa 11.2.04 I.

Titolo di spesa 11.3.07/I (Interventi per lo sviluppo urbano)

Lo stanziamento originario di lire 25 miliardi viene elevato a lire 29 miliardi.

93A4843

Approvazione della relazione sull'attività dell'AIMA per il 1991

Il CIPE, nella seduta del 13 luglio 1993, ha deliberato l'approvazione della relazione sull'attività svolta dall'AIMA nell'anno 1991, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 14 agosto 1982, n. 610.

93A4792

REGIONE TOSCANA

Autorizzazione alla miscelazione dell'acqua minerale «Santafiora»

Si comunica che con deliberazione della giunta regionale della Toscana n. 6894 del 26 luglio 1993, esecutiva ai sensi di legge, la società Santafiora S.r.l., con sede legale e stabilimento di produzione in Monte San Savino (Arezzo), località Giardino n. 260, è stata autorizzata alla vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale denominata «Santafiora» proveniente dal pozzo Santafiora 1 già autorizzato con delibera della giunta regionale Toscana n. 5502 del 27 maggio 1985 miscelata con l'acqua minerale che scaturisce dal pozzo Santafiora 2.

La miscela delle predette acque deve rispettare la seguente proporzione: 50% pozzo Santafiora 1 e 50% pozzo Santafiora 2, in modo tale che la composizione chimica della miscela stessa da riportare in etichetta risulti essere quella riscontrata dall'analisi chimica e fisico-chimica effettuata dalla S.M.P. dell'U.S.L. 10 A - Firenze, in data 22 maggio 1992.

93A4794

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio 21

PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei angolo via Gramsci

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

POTENZA
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G MAURO
Corso Mazzini 89

COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi 23

SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

AVELLINO
Libreria CESA
Via G Nappi, 47

BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante

CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I 253

FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA

NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo, 51

SALERNO
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B

FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

PIACENZA
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

REGGIO EMILIA
Cartolibreria MODERNA - S c a r l
Via Farini, 1/M

RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15

UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima 15

LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7

RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele 8

ROMA
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L E G - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone 28

TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

VITERBO
Libreria AR' di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII 74

BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32

PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro, 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

MACERATA
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica 11

PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria DI E M
Via Capriglione, 42-44

ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti, 10

TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V. Emanuele, 65

BARI
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti, 9

FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

LECCE
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

CAGLIARI
Libreria DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32

NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

ENNA
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele

FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando, 15/16

RAGUSA
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39

SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo, 23/27

LUCCA
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9

MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41

PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

VENEZIA
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

VICENZA
Libreria GALLA
Corso A Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari

- annuale	**L. 345.000**
- semestrale	**L. 188.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	**L. 63.000**
- semestrale	**L. 44.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	**L. 193.000**
- semestrale	**L. 105.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	**L. 63 000**
- semestrale	**L. 44 000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	**L. 193 000**
- semestrale	**L. 105.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	**L. 664.000**
- semestrale	**L. 366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale *parte prima prescelto con la somma di* **L 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	**L 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1 300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1 300.000**
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 325 000**
Abbonamento semestrale	**L. 198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1 450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189